

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 settembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 agosto 2010.

Proroga degli organismi collegiali operanti
presso il Ministero dell'economia e delle finan-
ze. (10A11538). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 23 settembre 2010.
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi.
Periodo di rilevazione: 1° aprile - 30 giugno
2010. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicem-
bre 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (10A11737) Pag. 2

DECRETO 24 settembre 2010.
Contingente e modalità di cessione delle mone-
te da 2 € a circolazione ordinaria celebrative del
«200° Anniversario della nascita di Camillo Ben-
so conte di Cavour», millesimo 2010. (10A11738). Pag. 5

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

DECRETO 3 giugno 2010.
Ammissione di progetti di cooperazione in-
ternazionale, al finanziamento del Fondo per
le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 235/
Ric.). (10A11250) Pag. 6

DECRETO 30 agosto 2010.
Riconoscimento, al prof. Davide Zupperdo-
ni, delle qualifiche professionali estere abilitanti
all'esercizio in Italia della professione di inse-
gnante. (10A10947) Pag. 12



DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Bernardo Vila, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (10A10948) Pag. 13

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito dell'Università telematica delle scienze umane (UNISU) denominato «Camera di conciliazione Niccolò Cusano», in Roma. (10A11249) Pag. 14

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «ADR Center S.p.A.», in Roma. (10A11381) Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 3 settembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Algedi». (10A11459) Pag. 15

DECRETO 3 settembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tooler». (10A11461) Pag. 18

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 settembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena. (10A11269) Pag. 20

DECRETO 6 settembre 2010.

Ricostituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena. (10A11270) Pag. 22

DECRETO 15 settembre 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air One S.p.a. (Decreto n. 54084). (10A11565) Pag. 23

DECRETO 15 settembre 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Atitech S.p.a. (Decreto n. 54083). (10A11568) Pag. 24

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese». (10A11382) Pag. 25

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Arena società cooperativa sociale – O.N.L.U.S.», in liquidazione, in Viadana e nomina del commissario liquidatore. (10A10939) Pag. 28

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Albero magico - Società cooperativa sociale - ONLUS», in Roncoferraro e nomina del commissario liquidatore. (10A10940) Pag. 29

DECRETO 19 luglio 2010.


Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Altra metà del cielo cooperativa sociale ONLUS», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (10A10941) Pag. 29

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Arti pubblicitarie società cooperativa», in Copertino e nomina del commissario liquidatore. (10A11480) Pag. 30

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ramjngo società cooperativa», in Santeramo in Colle e nomina del commissario liquidatore. (10A11481) Pag. 30



DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Comas - Società cooperativa» in sigla «Comas - soc. coop.», in Caserta e nomina del commissario liquidatore. (10A11482) Pag. 31

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Emmanuelle Chevillard, della qualifica professionale estera abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. (10A10926) ... Pag. 31

DECRETO 2 settembre 2010.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di venticinque società cooperative. (10A11457) Pag. 32

DECRETO 2 settembre 2010.

Cancellazione dal registro delle imprese di quarantadue società cooperative di varie regioni italiane. (10A11458) Pag. 34

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 4 luglio 2010.

Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10A11680) Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia del territorio

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto (10A11564) Pag. 37

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deniban» (10A11517) Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tauliz» (10A11518) Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vicks Tosse Fluidificante» (10A11519) Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Immu-cytal» (10A11521) Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Modalina» (10A11522) Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isigrip Zonale Split» (10A11623) Pag. 43

Ministero degli affari esteri

Istituzione del Consolato onorario in Durban (Sud Africa) (10A11100) Pag. 44

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Oporto (Portogallo) (10A11101) Pag. 44

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Funchal (Portogallo) (10A11102) Pag. 44

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Cotonou (Benin) (10A11103) Pag. 45

Ministero della giustizia

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2010. (10A11694) Pag. 45


Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC» (10A11520) Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synulox - sospensione iniettabile». (10A11523) ... Pag. 47

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Istituzione dei registri nazionali elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio europeo di telepagamento. (10A11692) Pag. 47



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

Domanda di registrazione della denominazione
«Gönci Kajszibarack» (10A11383) Pag. 47

Parere inerente la richiesta di modifica del di-
sciplinare di produzione dei vini a denomi-
nazione di origine controllata «Vermentino di Gallu-
ra». (10A11462) Pag. 47

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del-
la Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante:
«Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246». (10A11723) Pag. 52

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226

Ministero della salute

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Miusi Marinela, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della profes-
sione di infermiere.** (10A10924)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Heljoni Damira Cristina, di
titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di infermiere.** (10A10925)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Cristobal Ramirez Martinez, di
titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di fisioterapista.** (10A11152)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Verdes I. Miora, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della profes-
sione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idro-
terapici.** (10A11153)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Eisenmann Werner Albert, di tit-
olo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della pro-
fessione di fisioterapista.** (10A11154)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Abbruzzese Manuel, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della profes-
sione di fisioterapista.** (10A11155)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Klepacz Agnieska Renata, di
titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di logopedista.** (10A11590)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Giangrasso Salvatore, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della profes-
sione di psicologo.** (10A11632)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Anna, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della profes-
sione di psicoterapeuta.** (10A11633)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Werth Leonhard, di titolo di stu-
dio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
psicologo.** (10A11634)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, al sig. Ghircoias Gheorghe Cosmin, del
titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di psicologo.** (10A11639)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cárdenas Sáez Luz del Car-
men, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Ita-
lia della professione di psicologo.** (10A11640)

DECRETO 23 agosto 2010.


**Riconoscimento, alla sig.ra Scherer Überbacher Lydia,
del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia del-
la professione di psicoterapeuta.** (10A11641)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Coral Diana Fernanda, del
titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di psicologo.** (10A11649)

DECRETO 23 agosto 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Comba Anna Laura, del titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della profes-
sione di psicoterapeuta.** (10A11650)



DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucatelli Nicoletta, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. (10A11651)

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lay Alessia Genziana, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. (10A11658)

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elinoiu Natalia, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (10A11660)

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gutweniger Sarah Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. (10A11662)

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Rinaldi Sonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (10A11663)

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Medici Florencia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. (10A11665)

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Mohammad Adnan Ali Haydar Al-Obeyde, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. (10A11666)

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Leticia Elisa Bartolomé Del Pino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. (10A10942)

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Ameer Jaff, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in radiodiagnostica. (10A10943)

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gudrun Kienpointner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria. (10A10944)

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Alexander Irenberger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. (10A10945)

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Markus Gotwald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. (10A10946)

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Viktoria Raich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. (10A10957)

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elaine Kathleen Tyndall, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. (10A10958)

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Zidaru Floarea Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11157)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pahomi Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11156)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Sparlac Rotarescu Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11158)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pohl Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11159)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ochenatu Neatu Jeni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11160)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Romanescu Maria Tiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11161)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barabas Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11162)



DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragos Maries Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11163)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Comarniceanu Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11164)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirea Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11165)

DECRETO 3 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Arvinte Munteanu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11166)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Szekely Erzsebet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11201)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Szabò Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11202)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Dorobantu Marius Emilian Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11203)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11204)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Paiz Judit Ibolya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11205)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Fazakas Ildiko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11206)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocarua Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11207)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Timis Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11208)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbu Giorgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11209)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petruse Ioana Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11210)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Albu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11211)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Illes Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11212)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivan Camelia Ecaterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11213)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Molnar Ildiko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11214)

DECRETO 6 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Spataru Daniel Nicolae, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11215)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cernat Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11276)



DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Neagu George Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11277)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihailescu Claudia Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11278)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Scaueru Dumitru Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11279)

DECRETO 8 settembre 2010.

Rettifica del decreto 17 giugno 2010, di riconoscimento, alla sig.ra Tomoiaga Rednic Rad Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11280)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivascu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11281)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Burtoi Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11282)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Tomescu Domnica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11283)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Solcan Trandafira, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11284)

DECRETO 8 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Inceu Anamaria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11285)

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lovin Ionela Lacramioara Gainaru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11583)

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mic Adriana Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11584)

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Hritcu Anca Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11585)

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Preda Elena Madalina Ivan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11587)

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Floroiu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11588)

DECRETO 13 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Sijamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11589)

DECRETO 14 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Banga Ana-Maria Mihalachi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A11586)

DECRETO 14 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Somfelean Carolina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico. (10A11591)

DECRETO 14 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobida Andreja, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario. (10A11592)

DECRETO 16 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mieli Paola, del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. (10A11659)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2010.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2007, recante il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 ed in particolare il comma 1;

Visto altresì il comma 2 del medesimo art. 68, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al comma 1 prevede che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito; con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;

Considerato che quanto disposto dal primo comma dell'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 non si applica, tra gli altri, al Consiglio tecnico scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Ritenuto che gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, non rientrino nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Viste le relazioni sull'attività svolta nel biennio 2007/2009, presentate da ciascuno degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007 per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone la proroga per un biennio;

Considerata l'utilità di tutti gli organismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 in quanto indispensabili per la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze o comunque strettamente correlati all'efficiente svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza nei settori di competenza dello stesso;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, degli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze;


Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'art. 1 del Presidente del-



la Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, è composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007.

3. La retribuzione massima per i componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti di cui all'art. 3 del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, ed all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, è determinata nell'importo annuo lordo complessivo di 120.000 euro.

4. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Art. 2.

1. Gli organismi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il massimale di spesa relativo ai gettoni di presenza dei componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è ridotto a 40.000 euro.

3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi collegiali di cui all'art. 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è onorifica, essa può dar luogo esclusivamente al rimborso spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Art. 3.

1. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il termine del biennio di cui al comma 1 degli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono stabilite le modalità di riduzione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni come previsto dall'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni citato in premessa.

2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1 sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli organismi medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 agosto 2010

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri regi-
stro n. 12, foglio n. 35*

10A11538

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2010.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione: 1° aprile - 30 giugno 2010. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2010 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensi-

vo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 18 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2010 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attri-



buisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e degli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996,

n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2010 – 30 giugno 2010, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.


3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2010 – 30 settembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2010

Il Capo della direzione: MARESCA



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2010
 APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2010

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,38
	oltre 5.000	9,15
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	16,47
	oltre 1.500	13,42
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	5,58
	da 5.000 a 100.000	5,95
	oltre 100.000	3,78
FACTORING	fino a 50.000	4,99
	oltre 50.000	3,45
CREDITI PERSONALI		11,26
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		12,33
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	13,95
	oltre 5.000	11,66
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,79
	oltre 25.000	7,00
LEASING IMMOBILIARE		3,47
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,90
	oltre 25.000	4,81
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	10,95
	oltre 5.000	10,66
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,33
	oltre 5.000	12,73
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		4,51
		2,60

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010, ha ripartito le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e le operazioni di «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009. (1)

Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti. (2)

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi; viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»; la categoria residuale «altri finanziamenti» non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

10A11737

DECRETO 24 settembre 2010.

Contingente e modalità di cessione delle monete da 2 € a circolazione ordinaria celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;


Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la nota n. 37388, del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione Europea di due esemplari delle monete celebrative da 2 €, come da decisione stabilita dai membri del Mint Directors Working Group (MDWG) nella riunione di Bruxelles del 13 maggio 2009;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7737, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2010, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche ed il relativo contingente delle monete da 2 € a circolazione ordinaria, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», millesimo 2010;

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale 26 febbraio 2010, n. 16876, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2010, che stabilisce, tra l'altro, che le monete da 2 € a circolazione ordinaria, celebrative del «200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour», hanno corso legale dal 1° marzo 2010;



Valutata la opportunità di destinare un quantitativo delle citate monete alla vendita in appositi contenitori;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete da 2 € a circolazione ordinaria celebrative del "200° Anniversario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour", millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, confezionate in appositi contenitori, saranno disponibili dal 24 settembre 2010.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in € 32.000,00 pari a 16.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni e i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 24 marzo 2011:

- direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto, 4 e di Piazza G. Verdi, 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

- mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - piazza G. Verdi, 10 - 00198 ROMA;

- tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete può essere effettuato:

- mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

- a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 12,50;

da 501 a 1.000 unità € 12,25.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato consegnare due esemplari della suddetta moneta alla Commissione Europea. L'Istituto medesimo è, inoltre, tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due confezioni della citata moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

10A11738

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 giugno 2010.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 235/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE


PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca;



Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Visto il decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto che il Comitato, dopo aver acquisiti gli esiti dei supplementi istruttori espletati dagli esperti scientifici e dagli Istituti convenzionati, nella riunione del 29/10/2008, ha proposto l'ammissibilità del progetto Eureka E! 2365 MEDEA+ A304 e nella riunione del 24 novembre 2008 ha proposto l'ammissibilità del progetto Eureka E!3895 Liliex;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca Eureka E! 2365 Medea + A304 ed il progetto Eureka E! 3895 Liliex sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. La stipula del contratto, è subordinata alla verifica da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato dei seguenti elementi:

attualità dei requisiti e dei contenuti di innovazione e complessiva validità del progetto ovvero necessità di apportare modifiche o integrazioni a ciò funzionali;

persistenza dei requisiti soggettivi e di affidabilità economico-finanziaria dei proponenti;

3. Ove le attività progettuali risultino concluse, la stipula del contratto è subordinata alla verifica, da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato, della validità dei risultati conseguiti e della regolarità delle attività svolte nonché, per i progetti proposti da Grandi Imprese, del mantenimento dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

6. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, il costo ammesso e la relativa quota di contributo.

8. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.529.337,00 ripartite in euro 1.930.647,50 nella forma di contributo nella spesa ed euro 2.598.689,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007 - 2008 e per l'anno 2009.


Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 219



Scheda progetto**Numero fogli****E! 2365 MEDEA+ A304 CRYPTOSOC****2****E! 3895 LILIEX****2**

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo

2255/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2255/E del 31/07/2001 Comitato 29/10/2008
- Progetto di
 - Titolo: E! 2365 MEDEA+ A304 CRYPTOSOC
 - Inizio: 22/06/2002
 - Durata Mesi: 31
 - L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data 31/07/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

STMicroelectronics S.R.L.

AGRATE BRIANZA (MI)

Amtec S.p.A.

PIANCASTAGNAIO (SI)

POLITECNICO DI MILANO

MILANO (MI)

Politecnico di Torino

TORINO (TO)

• Costo Totale	Euro	3.132.460,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.161.300,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	971.160,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo	Totale
Eleggibile lettera	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing	712.150,00	736.450,00	1.448.600,00
Non Eleggibile	1.449.150,00	234.710,00	1.683.860,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.161.300,00	971.160,00	3.132.460,00



Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo 2255/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%) del

Ricerca

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 976.117,50

- Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento) fino a Euro 1.692.264,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo 3033/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3033/E del 21/11/2002 Comitato 24/11/2008

• Progetto di

Titolo: E! 3895 LILIEX

Inizio: 31/10/2007

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data 21/11/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

D'APPOLONIA S.P.A.

GENOVA (GE)

ENEA - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente

ROMA (RM)

STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA SRL

ROMA (RM)

TECHNOSIND S.R.L.

ROMA (RM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO**'G.B. BONINO'**

Genova (GE)

UTRES AMBIENTE SRL

ROMA (RM)

WATER & SOIL REMEDIATION SRL

LEVATA DI CURTATONE (MN)

• Costo Totale	Euro	2.303.600,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.228.200,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	75.400,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00



Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo 3033/E

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo	del Totale
Eleggibile lettera Ricerca	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	2.228.200,00	75.400,00	2.303.600,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale del	2.228.200,00	75.400,00	2.303.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	954.530,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	906.425,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Amnesso a condizione dell'avvenuta approvazione del progetto dalla rete EUREKA che dovrà essere comunicato dal competente Ufficio III

10A11250



DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, al prof. Davide Zupperdoni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza dell'8 maggio 2009, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Davide Zupperdoni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo

di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 22 dicembre 2009 (prot. n. 12833) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 28 luglio 2010 - prot. n. 9214 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale relativa alla classe di concorso 58/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Laurea in «Scienze forestali e ambientali» conseguita il 22 settembre 2008 presso l'Università degli Studi di Padova;


titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica, en la especialidad de Ciencias Naturales» conseguito nell'a.s. 2007/2008 presso l'«Universidad de Valladolid» (Spagna) il 25 giugno 2008, posseduto dal cittadino italiano Davide Zupperdoni, nato a Treviso (TV) l'8 agosto 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 58/A - Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A10947



DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Natalia Bernardo Vila, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Natalia Bernardo Vila;

Visto il diploma di istruzione post secondario «Título de Maestro - Especialidad: Lengua Extranjera» (Maestro-Specialità in lingua straniera: francese) conseguito presso l'«Universidad de Vigo» in Spagna;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 novembre 2009, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 maggio 2010 (prot. n. 3437) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 12 agosto 2010 – prot. n. 7676 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative relative alla lingua straniera spagnola;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Licenciada en Filología Inglesa» (Laureata in Filologia inglese) rilasciata dall'«Universidad de Vigo» (Spagna) l'11 ottobre del 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 2 aprile 2001 dall'Instituto de Ciencias de la Educación della «Universidad de Santiago de Compostela» (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Natalia Bernardo Vila nata a O Porriño (Spagna) il 23 novembre 1977, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione o concorso:

45/A - Seconda lingua straniera (spagnolo);


46/A - Lingua e civiltà straniera (spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A10948



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito dell'Università telematica delle scienze umane (UNISU) denominato «Camera di conciliazione Niccolò Cusano», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i dd.mm. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza del 25 maggio 2010 prot. m. dg DAG 3 giugno 2010 n. 78777.E con la quale il dott. Iacono Giovanni, nato a Lipari il 13 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante dell'«Università telematica delle scienze umane (UNISU)», con sede legale in Roma, via Casalmonteferrato n. 2/B, C.F. e P.IVA. 09073721004, ha chiesto l'iscrizione della «Camera di Conciliazione Niccolò Cusano», organismo non autonomo costituito nell'ambito dell'Università telematica delle scienze umane (UNISU), per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera di Conciliazione Niccolò Cusano», organismo non autonomo costituito nell'ambito dell'Università telematica delle scienze umane (UNISU), risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lett. a) e b) del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'organismo non autonomo, costituito nell'ambito della «Università telematica delle scienze umane (UNISU)», con sede legale in Roma, via Casalmonteferrato n. 2/B, C.F. e P.IVA. 09073721004, denominato «Camera di Conciliazione Niccolò Cusano», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 108 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11249

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «ADR Center S.p.A.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;



Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010 con il quali la società «ADR Center S.p.A.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114 codice fiscale e P. IVA n. 03535970879, è stata iscritta al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Viste le note prot. m. dg DAG 12 maggio 2010 n. 67192.E, prot m. dg DAG 24 maggio 2010 n. 73213.E e prot m. dg DAG 3 giugno 2010 n. 78521.E con la quale il dott. Leonardo D'Urso, nato a Catania il 25 settembre 1968, in qualità di legale rappresentante della società «ADR Center S.p.A.», ha chiesto l'inserimento di 4 ulteriori conciliatori (in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lettera a) e b) del citato decreto ministeriale 222/2004 per i conciliatori:

dott. Golia Alfredo, nato ad Aversa (Caserta) il 30 settembre 1941,

dott. Grechi Giuseppe, nato a Firenze il 24 maggio 1934,

dott. Pesce Ruggero, nato a Milano il 7 novembre 1938,

dott. Tognoni Augusta, nata a Gorla Minore (Varese) il 30 luglio 1938,

Dispone

La modifica dei PP.DG 9 gennaio 2007, 9 giugno 2009, 23 novembre 2009 e 15 febbraio 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, della società «ADR Center S.p.A.», con sede legale in Roma, via del Babuino n. 114 codice

fiscale e P. IVA n. 03535970879, limitatamente al numero dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3 comma 4 lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di 4 ulteriori unità: (in via esclusiva) dott. Golia Alfredo, nato ad Aversa (Caserta) il 30 settembre 1941, dott. Grechi Giuseppe, nato a Firenze il 24 maggio 1934, dott. Pesce Ruggero, nato a Milano il 7 novembre 1938 e dott. Tognoni Augusta, nata a Gorla Minore (Varese) il 30 luglio 1938.

Resta ferma l'iscrizione al n. 1 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11381

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 settembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Algedi».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplifica-



zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 13 luglio 2004 dall'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) - Via Marconato 8, diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del prodotto fitosanitario denominato ALGEDI contenente la sostanza attiva nuova tritosulfuron e in miscela con la sostanza attiva dicamba;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'impresa medesima ha richiesto la sospensione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto in questione in attesa del completamento della valutazione comunitaria delle specifiche tecniche della sostanza attiva tritosulfuron ai fini dell'iscrizione della stessa nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva 2008/70/CE della Commissione dell'11 luglio 2008, e il relativo decreto di attuazione dell'11 settembre 2008, che iscrive la sostanza attiva tritosulfuron nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 novembre 2018;

Vista la direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008, e il relativo decreto di attuazione del

5 novembre 2008, che iscrive la sostanza attiva dicamba nell'Allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 dicembre 2018;

Vista la nota del 27 ottobre 2008 con la quale l'impresa ha richiesto la riattivazione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto medesimo;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva dicamba in Allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 giugno 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) - Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALGEDI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'adeguamento alle conclusioni del riesame della sostanza attiva dicamba da parte dell'EFSA secondo la procedura stabilita dal Regolamento (CE) n. 1095/2007.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,2-0,8-1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere BASF SE, D-67056 Ludwigshafen - Germania e VTA Pergande GmbH, 06369 Weibandt-Golzau - Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12361.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO



ALGEDI®**ERBICIDA PER FRUMENTO (TENERO E DURO), ORZO e MAIS
GRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)****COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:

TRITOSULFURON puro	g	25
DICAMBA	g	50
Coformulanti q. b. a	g	100

Contiene Tritosulfuron (CAS n. 142469-14-5): può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl- Cesano Maderno (MB) -Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:BASF SE - D-67056 Ludwigshafen - Germania
VTA Pergande GmbH - Germania**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Reg. del Ministero della Salute N. ----- del -----

Contenuto netto: 0,2 - 0,8 - 1 Kg

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Nelle operazioni di miscelazione con il bagnante e durante l'applicazione usare indumenti protettivi e guanti adatti, proteggersi gli occhi e la faccia

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**CARATTERISTICHE TECNICHE**

ALGEDI è un erbicida a base delle sostanze attive tritosulfuron e dicamba, con meccanismo d'azione diverso.

ALGEDI devitalizza rapidamente le malerbe sensibili colpite.


MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGOALGEDI deve essere impiegato per il controllo di malerbe dicotiledoni in **post-emergenza** delle colture di **frumento** (duro e tenero), **orzo** e **mais**.

ALGEDI è assorbito dalle foglie delle malerbe colpite e traslocato verso i loro apici meristemati. Per questo suo meccanismo d'azione è necessario che, al momento dell'applicazione, le malerbe sensibili da colpire siano: già emerse, poco sviluppate (2-4 foglie vere) ed in attiva crescita.

ALGEDI deve essere sempre impiegato in miscela con il coadiuvante liquido DASH HC, secondo le modalità ed i dosaggi illustrati in tabella.

In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto per ettaro.

Coltura	Stadio di sviluppo della coltura	Dose di ALGEDI (g/ha)	Dose di DASH HC (l/ha)	Volume d'acqua (l/ha)
Frumento (duro e tenero) e orzo	Da inizio accrescimento ad inizio botticella	120 - 200	0,5	200-600
Mais	Da 2 a 8 foglie	150 - 200	1	200-400

La miscela ALGEDI + DASH HC è attiva solo su malerbe dicotiledoni.**Malerbe sensibili:** *Amaranthus retroflexus* (amaranto comune), *Acalypha virginica* (Acalifa), *Anagallis arvensis* (centonchio dei campi), *Atriplex patula***PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

(atriplice), *Bidens tripartita* (forbicina), *Chenopodium album* (farinello comune), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Chrysanthemum coronarium* (crisantemo), *Helianthus annuus* (girasole), *Lamium amplexicaule* (erba ruota), *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Phytolacca americana* (uva turca), *Polygonum convolvulus* (poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Rumex crispus* (romice crespo), *Sinapis spp.* (senape), *Stellaria media* (morso di gallina), *Thlaspi arvense* (erba stoma), *Urtica urens* (ortica minore), *Vicia faba* (veccia) e *Xanthium strumarium* (nappola italiana).

Malerbe mediamente sensibili: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Anthemis spp.* (camomilla), *Calystegia sepium* (vilucchio bianco), *Convolvulus arvensis* (vilucchio comune), *Euphorbia helioscopia* (euforbia calenzuola), *Fumaria officinalis* (fumaria comune), *Galeopsis segetum* (canapetta), *Galium aparine* (attaccamano), *Mercurialis annua* (mercorella comune), *Papaver rhoeas* (papavero), *Picris spp.* (aspraggine), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Ranunculus repens* (ranuncolo strisciante), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus arvensis* (grespino dei campi), *Veronica spp.* (veroniche) e *Viola tricolor* (viola del pensiero).

FITOTOSSICITÀ - La miscela ALGEDI + DASH HC, applicata alle dosi sopra indicate, non ha mai provocato fitotossicità nelle varietà di frumento tenero, orzo e mais saggiate. Nel caso di nuove varietà è sempre raccomandabile eseguire saggi preliminari su superfici limitate.

E' necessario, comunque, evitare di applicare ALGEDI + DASH HC su colture stressate per condizioni ambientali avverse (siccità, asfissia radicale, carenze nutrizionali, malattie ecc.).

Non utilizzare il prodotto su mais trattato con geoinsetticidi fosfororganici.

Durante l'applicazione: evitare le sovrapposizioni; chiudere l'irroratore durante le fermate e le stertate; evitare la deriva della nube irrorante sulle colture limitrofe, perché il prodotto potrebbe essere fitotossico per le colture non in etichetta.

In caso di fallimento della coltura trattata con ALGEDI + DASH HC è necessario attendere almeno 2 mesi dall'applicazione di questa miscela erbicida prima di seminare: barbabietola da zucchero, colza, pisello e soia. Non ci sono invece limitazioni per frumento, orzo e mais.

COMPATIBILITÀ - Nella preparazione della miscela ALGEDI + DASH HC si sconsiglia l'utilizzo di acque dotate di potere tamponante molto basso nei confronti dell'aggiunta di sostanze acidificanti, come possono essere le acque piovane o provenienti da acquedotto; usare invece acque con potere tampone solitamente più alto (p.e. acque di falda, fonte, fiume, torrente).

La miscela ALGEDI + DASH HC può essere ulteriormente miscelata con il prodotto graminicida TOPIK su grano tenero e duro e con i graminicidi GHIBLI, SPECTRUM o TITUS su mais, per ampliarne lo spettro d'azione.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA - Prima dell'impiego di ALGEDI + DASH HC è necessario che l'attrezzatura sia perfettamente pulita. Tracce d'altri erbicidi potrebbero pregiudicare l'efficacia e la selettività del trattamento. Si consiglia quindi di lavare l'attrezzatura secondo le indicazioni riportate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Dopo l'impiego di ALGEDI + DASH HC è necessario lavare con cura l'attrezzatura, secondo la seguente procedura:

- 1) svuotare completamente il serbatoio; sciacquare quindi serbatoio e barra con acqua pulita per alcuni minuti;
- 2) riempire completamente il serbatoio con una soluzione detergente (per es. ogni 100 litri d'acqua pulita aggiungere 1 litro d'ammoniaca per uso domestico al 25% oppure 0,5 litri di candeggina al 5%); far fluire tale soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti; quindi svuotare il serbatoio;
- 3) ripetere quanto indicato al punto 2);
- 4) sciacquare con acqua pulita serbatoio, pompa e barra per alcuni minuti;
- 5) filtri e ugelli devono essere smontati, puliti separatamente in un secchio, contenente la soluzione detergente descritta al punto 2), e sciacquati con acqua pulita, prima di essere rimontati.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio, quindi versarvi prima la dose di ALGEDI poi quella di DASH HC, necessarie per il trattamento. Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume programmato per l'applicazione**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

3 SET. 2010



DECRETO 3 settembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tooler».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Vista la domanda presentata in data 8 aprile 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima del 24 maggio 2007 dall'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB) - Via Marconato n. 8, diretta ad ottenere

l'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del prodotto fitosanitario denominato TOOLER contenente la sostanza attiva nuova tritosulfuron;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'impresa medesima ha richiesto la sospensione dell'iter di autorizzazione del prodotto in questione in attesa del completamento della valutazione comunitaria delle specifiche tecniche della sostanza attiva tritosulfuron ai fini dell'iscrizione della stessa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la direttiva 2008/70/CE della Commissione dell'11 luglio 2008, e il relativo decreto di attuazione dell'11 settembre 2008, che iscrive la sostanza attiva tritosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 novembre 2018;

Vista la nota del 27 ottobre 2008 con la quale l'impresa ha richiesto la riattivazione dell'iter di autorizzazione del prodotto medesimo;

Visto il parere favorevole espresso in data 13 aprile 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 30 novembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tritosulfuron in allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 giugno 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2018 l'Impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB) - Via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TOOLER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,14-0,35-1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere BASF SE, D-67056 Ludwigshafen - Germania e VTA Pergande GmbH, 06369 Weibandt-Golzau - Germania.


Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12203.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO



TOOLER®

ERBICIDA PER FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO E MAIS GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

TRITOSULFURON puro	g	71,4
Coformulanti q. b. a	g	100


Contiene Tritosulfuron (CAS n. 142469-14-5); può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Srl - Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF SE - D-67056 Ludwigshafen - Germania
VTA Pergande GmbH - Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. _____ del _____

Contenuto netto: 0.14 - 0.35 -1 Kg

Partita n.

© Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Nelle operazioni di miscelazione con il bagnante e durante l'applicazione usare indumenti protettivi e guanti adatti, proteggersi gli occhi e la faccia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TOOLER, a base di tritosulfuron, blocca immediatamente la crescita delle malerbe sensibili colpite, anche se esse mostrano chiari sintomi di tossicità (ingiallimenti, necrosi ecc.) solo 1-3 settimane dopo l'applicazione, in funzione della specie vegetale, dell'epoca d'applicazione e delle condizioni ambientali. Le malerbe sensibili, non ancora completamente devitalizzate, sono comunque molto meno competitive nei confronti della coltura.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO - TOOLER deve essere impiegato per il controllo di malerbe dicotiledoni in **post-emergenza** delle colture di frumento (duro e tenero), orzo e mais.

TOOLER è assorbito dalle foglie delle malerbe colpite e traslocato verso i loro apici meristemati. Per questo meccanismo d'azione è necessario che, al momento della sua applicazione, le malerbe sensibili siano: già emerse, poco sviluppate (2-4 foglie vere) ed in attiva crescita.

TOOLER deve essere sempre impiegato in miscela con il coadiuvante liquido DASH HC, secondo le modalità ed i dosaggi illustrati in tabella.

In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto per ettaro.

Coltura	Stadio di sviluppo della coltura	Dose di TOOLER (g/ha)	Dose di DASH HC (l/ha)	Volume d'acqua (l/ha)
Frumento (duro e tenero) e orzo	Da inizio accostamento ad inizio botticella	50 - 70	0,5	200-600
Mais	Da 2 a 8 foglie	50 - 70	1	200-400

La miscela **TOOLER + DASH HC** è attiva solo su malerbe dicotiledoni.

Malerbe sensibili: *Acalypha virginica* (acalifa), *Amaranthus* spp. (amaranti), *Anthemis* spp. (camomilla), *Anagallis arvensis* (centonchio dei campi), *Artemisia vulgaris* (assenzio selvatico), *Atriplex patula* (atriplice), *Bidens tripartita* (forbicina), *Chenopodium* spp. (farinelli), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Galinsoga parviflora* (galinsoga comune), *Helianthus annuus* (girasole), *Lamium amplexicaule* (erba ruota), *Phytolacca americana* (fitolacca), *Polygonum lapathifolium* (poligono nodoso), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Rapistrum rugosum* (miagro peloso), *Sicyos angulatus* (zucchini americano), *Silene* spp. (silene), *Sinapis* spp. (senape), *Sonchus oleraceus* (grespino comune), *Stellaria media* (morso di gallina), *Thlaspi arvense* (erba stoma) e *Xanthium* spp. (nappole).

Malerbe mediamente sensibili: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Calystegia sepium* (vilucchio bianco), *Chrysanthemum* spp. (crisantemi), *Euphorbia helioscopia* (euforbia calenzuola), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Galium aparine* (attaccamano), *Matricaria chamomilla* (camomilla comune), *Mercurialis annua* (mercorella comune), *Papaver rhoeas* (rosolaccio), *Picris* spp. (aspraggine), *Polygonum aviculare* (correggiola), *Polygonum convolvulus* (poligono convolvolo), *Ranunculus* spp. (ranuncoli), *Raphanus raphanistrum* (ravanello selvatico), *Rumex crispus* (romice crespo) e *Solanum nigrum* (erba morella).

FITOTOSSICITÀ - La miscela **TOOLER + DASH HC**, applicata alle dosi sopra indicate, non ha mai provocato fitotossicità nelle varietà di frumento (tenero e duro), orzo e mais saggiate. Nel caso di nuove varietà è sempre raccomandabile eseguire saggi preliminari su superfici limitate.

E' necessario, comunque, evitare di applicare **TOOLER + DASH HC** su colture stressate per condizioni ambientali avverse (siccità, asfissia radicale, carenze nutrizionali, malattie ecc.).

Non utilizzare il prodotto su mais trattato con geoinsetticidi fosfororganici.

Durante l'applicazione: evitare le sovrapposizioni; chiudere l'irroratore durante le fermate e le sterzate; evitare la deriva della nube irrorante sulle colture limitrofe, perché il prodotto potrebbe essere fitotossico per le colture non in etichetta.

In caso di fallimento della coltura trattata con **TOOLER + DASH HC** è necessario attendere almeno 2 mesi dall'applicazione di questa miscela erbicida prima di seminare: barbabietola da zucchero, colza, pisello e soia. Non ci sono invece limitazioni per frumento (tenero e duro), orzo e mais.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA - Prima dell'impiego di **TOOLER + DASH HC** è necessario accertarsi che l'attrezzatura sia perfettamente pulita. Tracce di altri erbicidi potrebbero pregiudicare l'efficacia e la selettività del trattamento. Si consiglia quindi di lavare l'attrezzatura secondo le indicazioni riportate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

Dopo l'impiego di **TOOLER + DASH HC** è necessario lavare con cura l'attrezzatura, secondo la seguente procedura:

- 1) svuotare completamente il serbatoio; sciacquare quindi serbatoio e barra con acqua pulita per alcuni minuti;
- 2) riempire completamente il serbatoio con una soluzione detergente (per es. ogni 100 litri d'acqua pulita aggiungere 1 litro d'ammoniaca per uso domestico al 25% oppure 0,5 litri di candeggina al 5%); far fluire tale soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti; quindi svuotare il serbatoio;
- 3) ripetere quanto indicato al punto 2);
- 4) sciacquare con acqua pulita serbatoio, pompa e barra per alcuni minuti;
- 5) filtri e ugelli devono essere smontati, puliti separatamente in un secchio, contenente la soluzione detergente descritta al punto 2), e sciacquati con acqua pulita, prima di essere rimontati.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA - Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio, quindi versarvi prima la dose di **TOOLER** poi quella di **DASH HC**, necessarie per il trattamento. Continuando ad agitare la miscela, aggiungere acqua sino al volume programmato per l'applicazione.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi fuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

3 SET. 2010



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 settembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE

PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale» e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e in particolare l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Considerato che per il prossimo quadriennio occorre provvedere alla ricostituzione, sia del Comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena, già nominato con decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena n. 9/dir del 26 maggio 2006;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che ha apportato tra l'altro alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;

Richiamato in particolare l'art. 7, comma 10 del decreto legge citato, secondo cui «Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 1, primo comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento»;

Vista la nota del Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. n. 1996 del 9 luglio 2010 che, al fine di garantire uniformità di applicazione alla suddetta disposizione, fornisce alcune linee di indirizzo per la composizione dei Comitati in questione;

Considerato che la suddetta riduzione dovrà essere applicata nella misura del 30% e rapportata alle singole categorie, già individuate dal legislatore con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali la cui partecipazione è essenziale per la specifica funzione di controllo che esercitano nell'ambito del Comitato stesso;

Dato atto pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, i Comitati provinciali dell'INPS devono essere ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato:

Sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei Dirigenti di azienda;

Due rappresentanti dei datori di lavoro;

Due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;

Il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato;
Il Direttore della Sede Provinciale dell'INPS.

Inteso inoltre che le suddette riduzioni devono essere applicate anche alle speciali Commissioni dei Comitati provinciali, di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali più rappresentative operanti nella provincia e che a tal fine sono state interpellate le seguenti Associazioni:

CGIL - Camera del Lavoro Territoriale Forlì;

CGIL - Camera del Lavoro Territoriale Cesena;

CISL - Unione Sindacale di Forlì;

CISL - Unione Sindacale di Cesena;

UIL - Camera Sindacale Forlì;

UIL - Camera Sindacale Cesena;

UGL - Unione Provinciale di Forlì;

Confederazione sindacati autonomi del lavoro;

Federmanager Forlì-Cesena;

Confagricoltura Forlì-Cesena;

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori;

Confindustria di Forlì-Cesena ;

Associazione piccole e medie industrie della Provincia di Forlì-Cesena;

Associazione del Commercio e del Turismo e Servizi di Forlì e Circondario;

Associazione del Commercio e del Turismo e Servizi del Comprensorio Cesenate;

Confesercenti di Forlì;

Confesercenti Cesenate;

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

Federimpresa Confartigianato di Forlì;

Federimpresa Confartigianato di Cesena;

FAM, Famiglia Artigiana Forlivese;

Lega Nazionale delle Cooperative;

Confcooperative di Forlì-Cesena;

Associazione generale delle Cooperative (AGCI).


Considerato che per una corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette Organizzazioni occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

a) importanza e grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

b) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole Organizzazioni Sindacali;

c) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna Associazione;

d) partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro;



e) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro.

Tenuto conto dei dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì e dall'INPS nonché di quelli acquisiti dalle rilevazioni d'Ufficio in merito all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della Provincia;

Ritenuto che l'esclusione di talune Organizzazioni non possa discendere da un criterio di valutazione comparativa tra organizzazioni operanti in settori produttivi diversi, dovendo venire in rilievo in primo luogo la necessità di assicurare in seno al Comitato la partecipazione, secondo la disponibilità di posti consentita, delle Associazioni maggiormente rappresentative di tutti i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed espressione della economia provinciale;

Ritenuto di dover escludere le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo in quanto tali Organizzazioni, riferite ai singoli settori produttivi, sono risultate meno rappresentative delle altre organizzazioni;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative sulla base dei criteri sopra elencati, valutata la consistenza di ciascuno di essi e la loro concorrenza, risultano maggiormente rappresentative le seguenti Organizzazioni:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL).

per i datori di lavoro:

Confindustria di Forlì-Cesena;

Unione Interprovinciale Agricoltori (Confagricoltura);

per i lavoratori autonomi:

Confesercenti Forlì-Cesena;

CNA Provinciale e Confartigianato di Forlì-Cesena.

(con accordo per la partecipazione a rotazione al Comitato INPS)

Ritenuto di dover nominare in seno al Comitato provinciale I.N. P.S. il componente della Federmanager in rappresentanza dei Dirigenti d'Azienda;

Viste le designazioni pervenute dalle predette Organizzazioni, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Accertata la compatibilità dei nominativi designati con la nomina a componente del Comitato provinciale INPS, ai sensi della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 dell'11 dicembre 1970;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata di quattro anni decorrenti dalla data dell'insediamento dell'Organo Collegiale, con il presente decreto è ricostituito il Comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena, previsto dall'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.

Art. 2.

Il Comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena è composto dai signori:

1) Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Blanda Fernando - nato a Taranto il 18 agosto 1950;

Golinucci Amedeo - nato a Bertinoro l'11 ottobre 1948;

Gori Giorgio - nato a Sogliano al Rubicone il 16 maggio 1936;

Brancato Luigi - nato a Rieti (Caltanissetta) il 7 settembre 1941;

Foschi Lidia - nata a Sarsina il 28 marzo 1956;

Amadori Renzo - nato a Predappio il 4 luglio 1948;

Garavini dr.Lamberto - nato a Forlì il 17 aprile 1943 (per i Dirigenti d'azienda);

2) Rappresentanti dei datori di lavoro:

Poggi dott. Enzo - nato a Forlì il 7 settembre 1952 (per l'industria);

GORI Roberto - nato a Forlì il 5 novembre 1953 (per l'agricoltura);

3) Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Carloni Sonianata a Forlì il 4 novembre 1952 (per gli artigiani);

Cappelli Angelanata a Forlì il 5 giugno 1963 (per gli esercenti attività Commerciali);

Membri di diritto:

4) Il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Forlì-Cesena;


5) Il Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Forlì-Cesena;

6) Il Dirigente della Sede Provinciale I.N.P.S. di Forlì-Cesena.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il sig. Giorgio Gori, quale membro più anziano del Comitato provvederà entro 15 giorni alla convocazione del Comitato stesso per la seduta di insediamento. L'INPS di Forlì-Cesena provvederà alla notifica del presente Decreto alle persone designate, domiciliate presso i rispettivi Uffici, Associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Contro il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni da detta pubblicazione.

Forlì, 6 settembre 2010

Il direttore provinciale: D'ATRI

10A11269

DECRETO 6 settembre 2010.

Ricostituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale» e in particolare gli articoli 1, 34, 35 e 36;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e in particolare l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni e la composizione delle tre speciali Commissioni preposte ad assumere le decisioni in merito ai ricorsi relativi ai lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che ha apportato tra l'altro alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali;

Richiamato in particolare l'art. 7, comma 10 del decreto-legge citato, secondo cui «Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 1, primo comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento»;

Vista la nota del Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prot. n. 1996 del 9 luglio 2010 che, al fine di garantire uniformità di applicazione alla suddetta disposizione, fornisce alcune linee di indirizzo per la composizione delle Commissioni in questione;

Considerato che la suddetta riduzione dovrà essere applicata nella misura del 30% e rapportata alle singole categorie già individuate dal legislatore con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali la cui partecipazione è essenziale per la specifica funzione di controllo che esercitano nell'ambito del Comitato stesso;

Accertato nel corso del procedimento per la costituzione nuovo Comitato I.N.P.S., il grado di rappresentatività in ambito provinciale delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori autonomi;

Viste le designazioni pervenute dalle predette Organizzazioni, individuate come maggiormente rappresentative nell'ambito provinciale;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti della Speciale commissione lavoratori autonomi esercenti attività commerciali i signori:

Cappelli Angela designata da Confesercenti Forlì-Cesena;

Montanari Mario designato da Confcommercio Cesena;

Zaccarini Maria Angela designata da Confcommercio Forlì;

La Commissione è presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S.

Art. 2.

Sono nominati rappresentanti della Speciale Commissione lavoratori autonomi dell'artigianato i signori:

Carloni Sonia designata congiuntamente da CNA e Confartigianato Forlì-Cesena;

Iotti Francesca designata congiuntamente da CNA e Confartigianato Forlì-Cesena;

Monduzzi Ermes designato congiuntamente da CNA e Confartigianato Forlì-Cesena.

La Commissione è presieduta dal rappresentante degli artigiani in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S.

Art. 3.

Sono nominati rappresentanti della Speciale commissione lavoratori autonomi coltivatori diretti, coloni e mezzadri i Signori:


Amadori Alberto designato da Coldiretti Forlì-Cesena;

Solfrini Maurizio designato da CIA Forlì-Cesena;

Flamigni William designato da Coldiretti Forlì-Cesena.

La Commissione è presieduta dal sig. Amadori Alberto, rappresentante della Coldiretti, Associazione di categoria risultata essere maggiormente rappresentativa in ambito provinciale considerate l'attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, il numero delle aziende associate e l'entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché le strutture organizzative di cui l'organizzazione si avvale nello svolgimento della sua attività.

Le nomine effettuate con il presente decreto hanno medesima durata del Comitato provinciale I.N.P.S. di cui alle premesse.



L'INPS di Forlì-Cesena provvederà alla notifica del presente decreto alle persone designate, domiciliate presso i rispettivi Uffici, Associazioni ed organizzazioni sindacali di appartenenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni da detta pubblicazione.

Forlì, 6 settembre 2010

Il direttore provinciale: D'ATRI

10A11270

DECRETO 15 settembre 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Air One S.p.a. (Decreto n. 54084).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AIR ONE SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 23 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori della società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 48657 del 10 dicembre 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di 40 lavoratori dipendenti dalla società AIR ONE SPA, unità in Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010;

Visto il successivo accordo del 10 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AIR ONE SPA, nonché delle OO.SS, con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un ulteriore numero massimo di 30 lavoratori della società di cui trattasi, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 settembre 2011 (22 mesi);

Visto il decreto n. 50183 del 22 febbraio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2009, in favore di ulteriori 30 lavoratori dipendenti dalla società AIR ONE SPA, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 marzo 2010;

Visto il successivo accordo del 27 aprile 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un ulteriore numero massimo di 30 lavoratori della società di cui trattasi, ubicati presso la sede di Roma, per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2011 (16 mesi e 25 giorni);

Vista l'istanza con la quale la società AIR ONE SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore di 70 lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2010 al 22 settembre 2010 e per 30 lavoratori per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2010;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 70 lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2010 al 22 settembre 2010 e per 30 lavoratori per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2010, dipendenti dalla società AIR ONE SPA, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.


Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, 10 novembre 2009 e 27 aprile 2010, in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, della società AIR ONE SPA, così suddivisi:

70 lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2010 al 22 settembre 2010;

30 lavoratori per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2010.

Matricola INPS AIR ONE SPA: 2302100732.

Pagamento diretto: NO.



Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società AIR ONE SPA è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A11565

DECRETO 15 settembre 2010.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Atitech S.p.a. (Decreto n. 54083).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le imprese che presentino un programma

di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di un'avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima;

Visto l'art. 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni sono state estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2009, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio, con il quale le società Manutenzioni Aeronautiche Srl, Alitalia-Compagnia Aerea Italiana Spa e Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di acquisto della società Atitech S.p.a., si sono impegnate a favorire la continuità aziendale della predetta società;

Visto l'accordo in data 2 febbraio 2010, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società Atitech S.p.a., nonché delle Organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a decorrere dal 3 febbraio 2010, per un periodo di 12 mesi (nell'ambito del complessivo programma di 4 anni di CIGS nonché di 3 anni di mobilità) in favore di un numero medio di 264 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 51315 del 14 aprile 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 2 febbraio 2010, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative della società Atitech S.p.a., unità in Napoli, per il periodo dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Atitech S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 3 agosto 2010 al 2 febbraio 2011, in favore di 654 lavoratori totali, dipendenti presso la sede di Napoli che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 agosto 2010 al 2 febbraio 2011, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative, dipendenti



dalla società Atitech S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 2 febbraio 2010, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative della società Atitech S.p.a., unità in Napoli, per il periodo dal 3 agosto 2010 al 2 febbraio 2011.

Matricola INPS: 5112392911.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Atitech S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 4 anni previsti dal citato decreto-legge n. 134/2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A11568

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ


Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1989, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco dell'Empolese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Firenze, dalla Confederazione Italiana Agricoltori Firenze e dall'Unione Agricoltori Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 180 del 4 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1989, è sostituito per intero dal testo annesso al presente Decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione

di origine controllata «Bianco dell'Empolese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BIANCO DELL'EMPOLESE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Bianco
Vin Santo

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

per la tipologia Bianco:

Trebbiano Toscano minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40 %, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

per la tipologia Vin Santo:

Trebbiano Toscano minimo 60%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40%, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato Bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco dell'Empolese» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.



Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.

4.2 - Densità di impianto

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3300 per i vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 in coltura specializzata.

4.3 - Forme di allevamento e sestini di impianto

I sestini di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.4 - Irrigazione

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso

4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale

La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» non deve essere superiore a t/ha 12 per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a D.O.C. «Bianco dell'Empolese» un titolo alcolometrico volumico naturale di 10,00 % vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 - Zona di vinificazione e di imbottigliamento

Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e di imbottigliamento debbono essere effettuate all'interno dei territori comunali della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tali operazioni, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e di confine, è consentito che tali operazioni siano effettuate sia all'interno del territorio di produzione di cui all'art. 3, sia nell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti.

Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate ai sensi del preesistente disciplinare di produzione.

5.2 - Elaborazione

Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la tipologia Vinsanto deve essere seguito il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:

le uve dopo avere subito un'accurata cernita debbono essere sottoposte ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei e deve essere protratta fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%.

5.3 - Resa uva/vino e vino/ha

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

per la tipologia Bianco

Resa uva/vino: 70%

Produzione massima di vino/ha: 84 hl;

per la tipologia Vinsanto

Resa uva/vino: 35%

Produzione massima di vino/ha: 42 hl.

per la tipologia Bianco qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.4 - Immissione al consumo

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

per la tipologia Bianco:

a partire dal 1° dicembre dell'anno di vendemmia;

per la tipologia Vinsanto:

a partire dal 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

per la tipologia Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine e caratteristico;

sapore: secco, armonico, fresco, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

per la tipologia Vinsanto:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: secco o amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:

per il tipo secco:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 16% vol svolto ed un massimo di un 1% vol da svolgere;


per il tipo amabile:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 14% vol svolto ed un minimo del 3% vol da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.



Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 - Qualificazioni

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - Menzioni facoltative

Per la tipologia Vinsanto sono consentite le menzioni facoltative secco ed amabile con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 6.

Le menzioni facoltative secco ed amabile possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

In caso di utilizzo della menzione facoltativa secco è facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/lt di zuccheri residui.

In caso di utilizzo della menzione facoltativa amabile è facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/lt di zuccheri residui.

7.3 - Annata

Per tutte le tipologie dei vini a DOC «Bianco dell'Empolese» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 - Tappatura e recipienti

Per la tipologia Bianco:

per la chiusura dei recipienti di vetro è consentito l'uso del tappo capsula a vite;

per la tipologia Vinsanto:

è ammesso l'utilizzo di contenitori in vetro di capacità non superiore a 0,75 lt per i quali è obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca in sughero o altri materiali idonei ammessi dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

10A11382

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Arena società cooperativa sociale – O.N.L.U.S.», in liquidazione, in Viadana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 90/09 emessa in data 22 dicembre 2009 dal Tribunale di Mantova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta


Art. 1.

La società Arena società cooperativa sociale - O.N.L.U.S. in liquidazione, con sede in Viadana (Mantova) (codice fiscale n. 02007070200) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e la dott. ssa Laura Restelli, nata a Milano il 17 novembre 1952, ivi domiciliata Corso Italia, n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10939

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Albero magico - Società cooperativa sociale - ONLUS», in Roncoferraro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 60/09 in data 21 gennaio 2010 del Tribunale di Mantova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa L'Albero Magico - Società cooperativa sociale - Onlus, con sede in Roncoferraro (Mantova) (codice fiscale n. 01859710202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Laura restelli, nata a Milano il 17 novembre 1952, ivi domiciliata in Corso Italia, n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10940

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Altra metà del cielo cooperativa sociale ONLUS», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 1/10 in data 7 gennaio 2010 del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


Decreta

Art. 1.

La società cooperativa L'Altra Metà del Cielo cooperativa sociale ONLUS, con sede in Genova (codice fiscale n. 01646810992) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e il Rag. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (Messina) il 15 marzo 1957, ivi domiciliato in Via Mazzini, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10941

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Arti pubblicitarie società cooperativa», in Copertino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 36/2009 del 31 luglio 2009 del Tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Arti Pubblicitarie Società cooperativa, con sede in Copertino (Lecce) (codice fiscale 02097670752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Cristiana Maggesi, nata a Perugia il 24 novembre 1969, ivi domiciliata in Strada Tiberina Nord n. 182, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11480

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ramjngo società cooperativa», in Santeramo in Colle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 26 maggio 2009 e del successivo accertamento in data 29 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La soc. coop. Ramjngo Società cooperativa, con sede in Santeramo in Colle (Bari) (codice fiscale n. 06024010727) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e il dr. Nicola Basso, nato a Bari Palese (Bari) il 13 ottobre 1961, domiciliato in Bari, Via Pasquale Fiore, n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.



Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11481

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Comas - Società cooperativa» in sigla «Comas - soc. coop.», in Caserta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione straordinaria in data 19 gennaio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «COMAS - Società cooperativa in sigla COMAS - soc. coop.», con sede in Caserta (codice fiscale n. 02862000615) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c. e la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966, ivi domiciliata in Via G. Gonzaga n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A11482

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Emmanuelle Chevillard, della qualifica professionale estera abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.


IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Emmanuelle Chevillard, cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento dei seguenti titoli: Diplôme du Baccalauréat Technologique - Hotellerie, Diplôme Supérieur des arts et Techniques de la restauration (Niveaux IV), Diplôme de Technicien Supérieur en hotellerie, Brevet de Technicien Supérieur conseguiti rispettivamente presso Accademia d'Aix - Marseille, Chambre de Commerce et Industrie d'Avignon et de Vaucluse, Ecole Hôtelière d'Avignon, Accademia d'Aix - Marseille (Francia), unitamente all'esperienza professionale maturata nel settore in qualità di lavoratrice autonoma per oltre 10 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio



dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge n. 287/1991 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi;

Decreta

Art. 1.

Alla signora Emmanuelle Chevillard, cittadina francese, nata a Avignon (Francia) in data 7 dicembre 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge n. 287/1991 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10926

DECRETO 2 settembre 2010.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di venticinque società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 26 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Camera di commercio competente, vorrà provvedere alla cancellazione delle cooperative dal Registro delle imprese, dandone comunicazione alla scrivente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2010


Il dirigente: DI NAPOLI



ALLEGATO

ELENCO N. 12/2010 DI COOPERATIVE IN SCIoglIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE UNICOOP
1	LUNA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CELLATICA (BS)	LOMBARDIA	03532270174	13/11/1999	UNICOOP
2	CLEOPATRA SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	LOMBARDIA	02233340989	29/10/2001	
3	TUTTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BITONTO (BA)	PUGLIA	05733010721	18/07/2001	
4	SUD PROGER - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05661760728	22/06/2000	UNCI
5	CONSORZIO PRODUZIONE ITTICA DI SANTA GILLA ABBREVIATA CONSORZIO UNITARIO SANTA GILLA A R.L.	CAGLIARI	SARDEGNA	02392440927	17/10/1997	AGCI
6	SOMMOZZATORI SARDEGNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	00731410957	11/02/1999	UNCI
7	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI S. MARTINO A R.L.	RIOLA SARDO (OR)	SARDEGNA	00514390954	26/09/1984	UNCI
8	L'ARTE ODONTOLOGICA SOC. COOP.	CAGLIARI	SARDEGNA	03166150924	09/03/2008	
9	SECERT SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03183190929	29/05/2008	
10	GREEN KEEPER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI	SARDEGNA	03168030926	20/03/2008	
11	AMICO ELETTRONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - O AMICO ELETTRONE SOC. COOP. A R.L.	VILLACIDRO (CA)	SARDEGNA	02891160927	28/04/2004	CCI
12	COOPERATIVA ALLEVATORI OSCHIRESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSCHIRI (SS)	SARDEGNA	00126830900	18/12/1966	CCI
13	SAN LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SERRAMANNA (CA)	SARDEGNA	82001890928	10/12/1960	AGCI
14	CONSORZIO CO.IN. PESCA SARDEGNA SOC. COOP. A R.L.	PORRO TORRES (SS)	SARDEGNA	01747540902	07/02/1997	AGCI
15	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACUES	TORTOLI' (NU)	SARDEGNA	01120020910	22/02/2001	
16	ANGELI DEL SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	QUARTU SANT' ELENA (CA)	SARDEGNA	03184730921	19/06/2008	UNICOOP
17	G 5 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01026610954	31/07/2001	UNCI
18	I.M.E.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	SARDEGNA	01068190956	21/06/2004	UNCI
19	CON-SOLIDA CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE DEL SULCIS IGLESIENTE	CARBONIA (CA)	SARDEGNA	02996500928	28/10/2005	AGCI
20	M.A.R.I.S. SARD. - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	02398310926	03/12/1997	AGCI
21	SOLARE SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUGGERU (CA)	SARDEGNA	02641770926	29/01/2001	CCI
22	SOMAT - SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	SARDEGNA	01077290953	10/03/2005	CCI
23	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CAMPUS	MASSA MARITTIMA (GR)	TOSCANA	01194670533	20/05/1999	
24	COOPERATIVA EDILIZIA I TIGLI - SOC. COOP. A R.L.	BUSSOLENGO (VR)	VENETO	02960160238	07/06/1999	UNICOOP
25	LA MARINO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MARCIANISE (CE)	CAMPANIA	01419310618	30/03/1984	



DECRETO 2 settembre 2010.

Cancellazione dal registro delle imprese di quarantadue società cooperative di varie regioni italiane.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLE PMI E DEGLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile secondo comma;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della Divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-octiesdecies secondo comma del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 26 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies secondo comma del codice civile sono cancellate dal Registro delle imprese le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.


Roma, 2 settembre 2010

Il dirigente: DI NAPOLI



ELENCO N. 1/2010 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma

COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1 MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01223840685	06/12/2004	
2 PHOTOGRAM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	01080180862	10/04/2003	CCI
3 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVA ASPROMONTE A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	80011740802	27/12/1996	CCI
4 SOCIETA' COOPERATIVA ASSISTENZA OPERATORI ECONOMICI S.R.L.	CATANZARO	CALABRIA	00101060797	23/12/1996	CCI
5 S. ANTONIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	DIAMANTE (CS)	CALABRIA	025232370786	12/03/2004	CCI
6 COOP. LA TAXI DRIVER A R.L. LA TAXI DRIVER A R.L.	CERCOLA (NA)	CAMPANIA	07112290635	16/12/1998	
7 IRPINIA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO IRPINO (AV)	CAMPANIA	018933640647	07/06/1993	CCI
8 SOLANIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	GROTTAMINARDA (AV)	CAMPANIA	01847520648	08/02/1996	CCI
9 NUOVA TECNICOM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07629530630	19/10/2001	UNICOOP
10 LA CASERTANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	CASAPESENA (CE)	CAMPANIA	01679570612	20/06/2000	UNCI
11 LOGISTICA INTEGRATA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	08185790014	29/06/2004	UNCI
12 SOCIETA' COOPERATIVA FIORE A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	04821611003	27/12/2001	UNICOOP
13 IL QUARTICCIULO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058590582	18/02/2000	CCI
14 LA PIAZZA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058510580	18/02/2000	CCI
15 IL RIONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08058520589	22/07/1987	CCI
16 CREF CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05191500585	15/10/2002	LEGA
17 SERVICE PLUS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06423791000	23/06/2003	
18 C.I.E.S. CENTRO ITALIANO EVOLUZIONE SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	LAZIO	07803370589	27/04/2004	
19 PRONTO TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	05526381008	27/11/2002	
20 MARTINICA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	CASSINO (FR)	LAZIO	00317180602	07/04/1995	UNCI
21 COOPERATIVA DEAB SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05488601005	17/01/2002	
22 COOPERATIVA EDILIZIA LA CONQUISTA DEL TETTO	ROMA	LAZIO	80420840581	27/12/1996	
23 LUPPINIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80114970587	19/11/1993	
24 IZMIR - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80158000580	24/01/1996	
25 COOP. U.I.C. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03833600582	19/07/1994	
26 LA MAURA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80437570585	05/02/1999	
27 IL PATIO 82 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05889390588	20/06/1990	
28 MEDIA VALLE DEL TEVERE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07111630583	24/07/2000	
29 RINNOVAMENTO EDILIZIO 22 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80249090582	12/05/2000	
30 IN.TER.SALUS - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURALE E DI SERVIZI A R.L.	ROMA	LAZIO	03732851005	10/02/1997	
31 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA TOLENTINATE - S.R.L.	TOLENTINO (MC)	MARCHE	00655190437	13/07/1981	UNCI
32 A - ZETA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BRINDISI	PUGLIA	01918610740	20/06/2003	CCI
33 POTINIA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PUTIGNANO (BA)	PUGLIA	03654900723	19/07/1993	CCI
34 PANITA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05447530725	22/04/2002	CCI
35 CARTHANTICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRANI (BA)	PUGLIA	05393440721	18/03/1992	CCI
36 IN.ITINERE SOC. COOP. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02179760737	28/06/2001	CCI
37 DELIA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	TARANTO	PUGLIA	00880790738	18/09/2001	UNCI
38 CO.PRO.TA. COOPERATIVA PRODUTTORI TABACCHI SOC. COOP. A R.L.	LEQUILE (LE)	PUGLIA	02450360752	26/07/1995	CCI
39 CENTRO PRODUTTORI COOPERATORI AGRICOLI	ERCHIE (BR)	PUGLIA	00121290746	12/02/2003	CCI
40 VALVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SARDEGNA	00910720903	12/08/1998	AGCI
41 SERVIZI SOCIALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FLOAGHE (SS)	SARDEGNA	01818040907	04/10/2004	AGCI
42 PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SESTO FIORENTINO (FI)	TOSCANA	04087720480	26/09/2002	



CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 4 luglio 2010.

Attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

L'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti e assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle Amministrazioni. In particolare, la disposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art. 2, prevedano un termine diverso.

All'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali.

La legge n. 69 del 2009 ha introdotto anche un'altra novità: i termini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale, essere superiori a novanta giorni. La legge, tuttavia, consente di fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori a centottanta giorni, al fine di tener conto di particolari situazioni, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento. In questo caso, per l'adozione del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Mini-

stri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

In sede di prima applicazione, il termine per l'adozione dei succitati regolamenti è stato fissato dall'art. 7, comma 3, della legge n. 69 del 2009 in un anno dall'entrata in vigore della legge, vale a dire, entro il 4 luglio 2010.

Con l'approssimarsi della scadenza del predetto termine, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi come, peraltro, richiesto da diverse Amministrazioni interessate.


In via preliminare, occorre chiarire che la legge disciplina compiutamente le conseguenze della mancata adozione dei predetti provvedimenti.

Dal combinato disposto dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del 2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare, tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei termini procedurali riguarda soltanto i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010. Per i procedimenti amministrativi già in corso a tale data, il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto.

Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall'art. 7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.

Ciascuna Amministrazione, fin dall'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, poteva adottare gli schemi di regolamento volti a rideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa hanno dettato apposite linee di indirizzo del 12 gennaio 2010 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n. 76).

Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque non priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all'art. 2, commi 3, 4, e 5,



della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla legge n. 69 del 2009. Pertanto le amministrazioni che non hanno ancora adempiuto alla predisposizione dei citati schemi di regolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4 luglio 2010. Tali regolamenti potranno contenere, ove ritenuto opportuno, anche una disciplina transitoria circa l'applicazione dei nuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati ai procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010.

Per l'adozione degli schemi regolamentari è sufficiente richiamare le predette linee di indirizzo, che hanno peraltro trovato conferma in diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine di ciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto a quello preesistente se non per ragioni connesse all'accorpamento dei procedimenti o a modifiche della fattispecie disciplinata rispetto alla normativa vigente e, laddove vi siano divergenze, occorrerà spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni.

Con riguardo, infine, alla responsabilità dirigenziale connessa all'inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti, appare opportuno richiamare anche in questa sede - perché finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma - le seguenti considerazioni già espresse nelle linee di indirizzo del 12 gennaio 2010: «(...) al fine di valutare la responsabilità del dirigente, ciò che rileva è la grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione alla

quale il dirigente è preposto, ferma restando la necessità di procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto della situazione concreta in cui il dirigente opera in relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle difficoltà, ai motivi dell'agire e al danno concretamente cagionato al privato. Non si dovrà attribuire rilievo determinante agli episodi sporadici ed occasionali di inosservanza dell'obbligo di provvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, né tantomeno potrà considerarsi inadempimento la mancata emanazione del provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.».

Roma, 4 luglio 2010

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione*
BRUNETTA

*Il Ministro
per la semplificazione normativa*
CALDEROLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2010

*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 10, foglio n. 387*

10A11680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, e dall'art. 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si rende noto che, per i Comuni catastali - compresi nell'elenco allegato al presente comunicato - a seguito di specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto Terreni sulle quali sono stati identificati fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al Catasto. Nell'elenco i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Le liste di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati al Catasto, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agencia

del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaterritorio.gov.it>

Le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano devono essere presentate, a cura dei soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agencia del Territorio provvedono, in surrogia dei soggetti obbligati inadempienti e con oneri a carico degli stessi, all'iscrizione in Catasto del fabbricato, mediante la predisposizione di un atto di aggiornamento, redatto in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701.

Si specifica che l'individuazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di identificazione da foto aeree, condotta in collaborazione con l'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e successivi processi «automatici» di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate incoerenze nell'individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, che hanno comportato l'inclusione - in qualche caso - di immobili già dichiarati in Catasto.




ALLEGATO

AGRIGENTO	LAMPEDUSA E LINOSA	E431	BERGAMO	PEDRENGO	G412
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO	C162	BERGAMO	PONTERANICA	G853
ALESSANDRIA	LU	E712	BERGAMO	PONTE SAN PIETRO	G856
ANCONA	CHIARAVALLE	C615	BERGAMO	PONTIROLO NUOVO	G867
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560	BERGAMO	RANICA	H176
AOSTA	CHARVENSOD	C598	BERGAMO	ROGNO	H492
AOSTA	JOVENCAN	E391	BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA	H509
ASTI	CASSINASCO	C022	BERGAMO	ROVETTA	H615
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064	BERGAMO	SARNICO	I437
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253	BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
ASTI	CESSOLE	C583	BERGAMO	SELVINO	I597
ASTI	LOZZOLO	E633	BERGAMO	SERIATE	I628
ASTI	MARETTO	E944	BERGAMO	SERINA	I629
ASTI	MOMBALDONE	F308	BERGAMO	SOLTO COLLINA	I812
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325	BERGAMO	SORISOLE	I858
ASTI	MONTABONE	F386	BERGAMO	SOVERE	I873
ASTI	OLMO GENTILE	G048	BERGAMO	STEZZANO	I951
ASTI	ROCCHETTA PALAFAE	H466	BERGAMO	TRESCORE BALNEARIO	L388
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899	BERGAMO	TREVIGLIO	L400
BERGAMO	ALBANO SANT` ALESSANDRO	A129	BERGAMO	TREVIOLLO	L404
BERGAMO	ALBINO	A163	BERGAMO	URGNANO	L502
BERGAMO	VILLA D` ALME	A215	BERGAMO	VALBREMBO	L545
BERGAMO	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	A216	BERGAMO	VERDELLINO	L752
BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE	A217	BERGAMO	VERDELLO	L753
BERGAMO	ALZANO LOMBARDO	A246	BERGAMO	VIGOLO	L894
BERGAMO	ARDESIO	A383	BERGAMO	VILLA DI SERIO	L936
BERGAMO	AVIATICO	A517	BERGAMO	VILLONGO	M045
BERGAMO	AZZANO SAN PAOLO	A528	BERGAMO	ZANICA	M147
BERGAMO	BAGNATICA	A557	BERGAMO	ZOGNO	M184
BERGAMO	BOLTIERE	A950	BIELLA	CASAPINTA	B933
BERGAMO	BREMBATE	B137	BIELLA	CROSA	D182
BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138	BIELLA	MEZZANA MORTIGLIENGO	F167
BERGAMO	BREMBILLA	B140	BIELLA	MIAGLIANO	F189
BERGAMO	SAN PAOLO D` ARGON	B310	BIELLA	SOPRANA	I835
BERGAMO	CALCINATE	B393	BIELLA	STRONA	I980
BERGAMO	CALUSCO D` ADDA	B434	BIELLA	TERNENGO	L116
BERGAMO	CAPRIATE SAN GERVASIO	B703	BIELLA	ZIMONE	M179
BERGAMO	CARAVAGGIO	B731	BELLUNO	CORTINA D` AMPEZZO	A266
BERGAMO	CARVICO	B854	BELLUNO	CIBIANA DI CADORE	C672
BERGAMO	CASNIGO	B978	BRINDISI	BRINDISI	B180
BERGAMO	CASTELLI CALEPIO	C079	BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BERGAMO	CASTIONE D PRESOLANA	C324	BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BERGAMO	CENE	C459	BRESCIA	ARTOGNE	A451
BERGAMO	CISANO BERGAMASCO	C728	BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BERGAMO	CLUSONE	C800	BRESCIA	BERZO INFERIORE	A817
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894	BRESCIA	BIENNO	A861
BERGAMO	COSTA DI SERINA	D111	BRESCIA	BORNO	B054
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117	BRESCIA	BOVEGNO	B100
BERGAMO	CURNO	D221	BRESCIA	BRAONE	B124
BERGAMO	DALMINE	D245	BRESCIA	BRENO	B149
BERGAMO	ENDINEGAIANO	D406	BRESCIA	BRESCIA	B157
BERGAMO	ENRATICO	D411	BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BERGAMO	FARA GERA D` ADDA	D490	BRESCIA	CEDEGOLO	C417
BERGAMO	FORESTO SPARSO	D697	BRESCIA	CELLATICA	C439
BERGAMO	GANDINO	D905	BRESCIA	CERVENO	C549
BERGAMO	GAZZANIGA	D952	BRESCIA	CETO	C585
BERGAMO	GHISALBA	E006	BRESCIA	CEVO	C591
BERGAMO	GORLAGO	E100	BRESCIA	CIMBERGO	C691
BERGAMO	GRASSOBBIO	E148	BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698
BERGAMO	GRUMELLO DEL MONTE	E219	BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO	C760
BERGAMO	MAPELLO	E901	BRESCIA	COLLEBEATO	C850
BERGAMO	MARTINENGO	E987	BRESCIA	COLLIO	C883
BERGAMO	MORNICO AL SERIO	F738	BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BERGAMO	MOZZO	F791	BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251
BERGAMO	NEMBRO	F864	BRESCIA	EDOLO	D391
BERGAMO	OLTRE IL COLLE	G050	BRESCIA	ESINE	D434
BERGAMO	OSIO SOTTO	G160	BRESCIA	GARGNANO	D924
BERGAMO	PALAZZAGO	G259	BRESCIA	GIANICO	E010
BERGAMO	PALOSCO	G295	BRESCIA	INCUDINE	E297



BRESCIA	IRMA	E325	CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
BRESCIA	LIMONE SUL GARDA	E596	CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
BRESCIA	LODRINO	E652	CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
BRESCIA	LOSINE	E698	CAGLIARI	VILLAMAR	L966
BRESCIA	LOZIO	E706	CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
BRESCIA	MALEGNO	E851	CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
BRESCIA	MALONNO	E865	CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
BRESCIA	MARCHENO	E928	CAGLIARI	VILLASALTO	M016
BRESCIA	MARMENTINO	E961	CAGLIARI	VILLASOR	M025
BRESCIA	MARONE	E967	CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
BRESCIA	MONNO	F375	CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
BRESCIA	NIARDO	F884	CAGLIARI	PISCINAS	M291
BRESCIA	ONO SAN PIETRO	G074	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
BRESCIA	OSSIMO	G179	CAMPOBASSO	LARINO	E456
BRESCIA	PAISCO LOVENO	G247	CAMPOBASSO	MOLISE	F294
BRESCIA	PASPARDO	G354	CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
BRESCIA	PASSIRANO	G361	CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
BRESCIA	PEZZAZE	G529	CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546	CASERTA	CARINOLA	B781
BRESCIA	PIANCOGNO	G549	COMO	APPIANO GENTILE	A333
BRESCIA	PISOGNE	G710	COMO	BELLAGIO	A744
BRESCIA	PRESTINE	H050	COMO	BREGNANO	B134
BRESCIA	SALE MARASINO	H699	COMO	CANTU`	B639
BRESCIA	SALO`	H717	COMO	CANZO	B641
BRESCIA	SAVIORE DELL` ADAMELLO	I476	COMO	CASNATE CON BERNATE	B977
BRESCIA	SELLERO	I588	COMO	CONSIGLIO DI RUMO	C965
BRESCIA	SONICO	I831	COMO	CREMIA	D147
BRESCIA	SULZANO	L002	COMO	ERBA	D416
BRESCIA	TIGNALE	L169	COMO	GERMASINO	D986
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312	COMO	INVERIGO	E309
BRESCIA	TREMOSINE	L372	COMO	LEZZENO	E569
BRESCIA	VIONE	M065	COMO	LOMAZZO	E659
BRESCIA	ZONE	M188	COMO	LURATE CACCIVIO	E753
CAGLIARI	BARRALI	A677	COMO	MARIANO COMENSE	E951
CAGLIARI	CARBONIA	B745	COMO	MOLTRASIO	F305
CAGLIARI	ELMAS	D399	COMO	MUSSO	F828
CAGLIARI	FURTEI	D827	COMO	OLGIATE COMASCO	G025
CAGLIARI	GONI	E084	COMO	PIANELLO DEL LARIO	G556
CAGLIARI	GUSPINI	E270	COMO	S BARTOLOMEO V CAVARGNA	H760
CAGLIARI	IGLESIAS	E281	COMO	S NAZZARO VAL CAVARGNA	I051
CAGLIARI	MONASTIR	F333	COMO	SAN SIRO	I162
CAGLIARI	NARCAO	F841	COMO	STAZZONA	I943
CAGLIARI	NURAMINIS	F983	COMO	TAVERNERIO	L071
CAGLIARI	NUXIS	F991	COMO	TURATE	L470
CAGLIARI	ORTACESUS	G133	COMO	VERCANÀ	L748
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383	CREMONA	SCANDOLARA RIPA D` OGLIO	I498
CAGLIARI	QUARTU SANT` ELENA	H118	CREMONA	SERGNANO	I627
CAGLIARI	SAMASSI	H738	CREMONA	SESTO ED UNITI	I683
CAGLIARI	SAMATZAI	H739	CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766	CREMONA	SONCINO	I827
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856	CREMONA	SORESINA	I849
CAGLIARI	SANLURI	H974	CREMONA	SOSPIRO	I865
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166	CREMONA	SPINADESCO	I906
CAGLIARI	SANTADI	I182	CREMONA	SPINEDA	I909
CAGLIARI	SARDARA	I428	CREMONA	SPINO D` ADDA	I914
CAGLIARI	SEGARIU	I570	CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
CAGLIARI	SELARGIUS	I580	CREMONA	TICENGO	L164
CAGLIARI	SERDIANA	I624	CREMONA	TORLINO VIMERCATI	L221
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647	CREMONA	TORNATA	L225
CAGLIARI	SERRENTI	I667	CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258
CAGLIARI	SIDDI	I724	CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
CAGLIARI	SILIQUA	I734	CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389
CAGLIARI	SILIUS	I735	CREMONA	TRIGOLO	L426
CAGLIARI	SINNAI	I752	CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765	CREMONA	VAILATE	L539
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797	CREMONA	VECOVATO	L806
CAGLIARI	SUELLI	I995	CREMONA	VOLONGO	M116
CAGLIARI	TURRI	L473	CREMONA	VOLTIDO	M127
CAGLIARI	USSANA	L512	CATANIA	RAGALNA	M287



FOGGIA	ORDONA	M266	MILANO	SEREGNO	I625
FROSINONE	CASALATTICO	B862	MILANO	SEVESO	I709
FROSINONE	FERENTINO	D539	MILANO	SOLARO	I786
FROSINONE	VICALVI	L836	MILANO	SOVICO	I878
IMPERIA	TERZORIO	L146	MILANO	SULBIATE	I998
LECCO	CALOLZIOCORTE	B423	MILANO	TRIUGGIO	L434
LECCO	CASATENOVO	B943	MILANO	USMATE VELATE	L511
LECCO	COLICO	C839	MILANO	VAREDO	L677
LECCO	GALBIATE	D865	MILANO	VEDANO AL LAMBRO	L704
LECCO	INTROZZO	E308	MILANO	VEDUGGIO CON COLZANO	L709
LECCO	MANDELLO DEL LARIO	E879	MILANO	VERANO BRIANZA	L744
LECCO	MERATE	F133	MILANO	VILLASANTA	M017
LECCO	OLGIATE MOLGORA	G026	MILANO	VIMERCATE	M052
LECCO	SUEGLIO	I994	MILANO	VIMODRONE	M053
LECCO	VESTRENO	L813	NUORO	BARI SARDO	A663
LECCE	LECCE	E506	NUORO	BUDONI	B248
LECCE	OTRANTO	G188	NUORO	ILBONO	E283
LIVORNO	BIBBONA	A852	NUORO	NUORO	F979
LUCCA	CAMPORGIANO	B557	NUORO	SAN TEODORO	I329
LUCCA	FABBRICHE DI VALLICO	D449	NUORO	SILANUS	I730
LUCCA	FOSCIANDORA	D734	ORISTANO	BUSACHI	B281
LUCCA	GIUNCUGNANO	E059	ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
LUCCA	LUCCA	E715	ORISTANO	TADASUNI	L023
MESSINA	LENI	E523	ORISTANO	USELLUS	L508
MESSINA	LIPARI	E606	PALERMO	BAGHERIA	A546
MESSINA	MALFA	E855	PALERMO	MONREALE	F377
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254	PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
MILANO	AGRATE BRIANZA	A087	PALERMO	PALERMO	G273
MILANO	AICURZIO	A096	PADOVA	BORGORICCO	B031
MILANO	ALBIATE	A159	PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
MILANO	BARLASSINA	A668	PADOVA	MASSANZAGO	F033
MILANO	BELLUSCO	A759	PADOVA	DUE CARRARE	M300
MILANO	BERNAREGGIO	A802	PESCARA	BOLOGNANO	A945
MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818	PESCARA	BRITTOLI	B193
MILANO	BOLLATE	A940	PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
MILANO	BOVISIO MASCIAGO	B105	PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
MILANO	BRIOSCO	B187	PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
MILANO	BRUGHERIO	B212	PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
MILANO	CALVIGNASCO	B448	PESCARA	CATIGNANO	C354
MILANO	CAMPARADA	B501	PESCARA	CEPAGATTI	C474
MILANO	CAPONAGO	B671	PESCARA	CIVITAQUANA	C771
MILANO	CARNATE	B798	PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
MILANO	CARUGATE	B850	PESCARA	CORVARA	D078
MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395	PESCARA	CUGNOLI	D201
MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523	PESCARA	ELICE	D394
MILANO	CESANO BOSCONI	C565	PESCARA	FARINDOLA	D501
MILANO	CESATE	C569	PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
MILANO	COLOGNO MONZESE	C895	PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
MILANO	CONCOREZZO	C952	PESCARA	MANOPPELLO	E892
MILANO	CORMANO	D013	PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
MILANO	CORREZZANA	D038	PESCARA	MOSCUFO	F765
MILANO	CORSICO	D045	PESCARA	NOCCIANO	F908
MILANO	CUSANO MILANINO	D231	PESCARA	PENNE	G438
MILANO	DESIO	D286	PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
MILANO	GARBAGNATE MILANESE	D912	PESCARA	PIANELLA	G555
MILANO	LAZZATE	E504	PESCARA	PICCIANO	G589
MILANO	LISSONE	E617	PESCARA	PIETRANICO	G621
MILANO	MACHERIO	E786	PESCARA	ROCCAMORICE	H425
MILANO	MEZZAGO	F165	PESCARA	ROSCIANO	H562
MILANO	MISINTO	F247	PESCARA	SALLE	H715
MILANO	MUGGIO`	F797	PESCARA	SANT` EUFEMIA A MAIELLA	I332
MILANO	NOVA MILANESE	F944	PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
MILANO	NOVATE MILANESE	F955	PESCARA	SCAFA	I482
MILANO	ORNAGO	G116	PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
MILANO	PADERNO DUGNANO	G220	PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
MILANO	RENATE	H233	PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
MILANO	RONCO BRIANTINO	H537	PESCARA	VICOLI	L846
MILANO	SEGRATE	I577	PESCARA	VILLA CELIERA	L922
MILANO	SENAGO	I602	PISA	MONTOPOLI IN VAL D` ARNO	F686



PISA	PALAIÀ	G254	TARANTO	LATERZA	E469
PISA	RIPARBELLA	H319	TARANTO	LEPORANO	E537
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232	TARANTO	LIZZANO	E630
PISA	TERRICCIOLA	L138	TARANTO	MANDURIA	E882
PISTOIA	PISTOIA	G713	TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
PAVIA	SUARDI	B014	TARANTO	MARUGGIO	E995
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117	TARANTO	MASSAFRA	F027
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613	TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
PAVIA	CASTANA	C050	TERAMO	COLONNELLA	C901
PAVIA	CAVA MANARA	C360	TERAMO	GIULIANOVA	E058
PAVIA	GAMBARANA	D892	TERAMO	MARTINSICURO	E989
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639	TORINO	AGLIE`	A074
PAVIA	STRADELLA	I968	TORINO	ALBIANO D`IVREA	A157
PAVIA	VERRETTO	L784	TORINO	AZEGLIO	A525
POTENZA	MARATEA	E919	TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
ROVIGO	STIENTA	I953	TORINO	BANCHETTE	A607
SALERNO	ATENA LUCANA	A484	TORINO	BARONE CANAVESE	A673
SALERNO	ATRANI	A487	TORINO	BOLLENGO	A941
SALERNO	BUONABITACOLO	B266	TORINO	BORGOMASINO	B021
SALERNO	CASALBUONO	B868	TORINO	BUROLO	B279
SALERNO	TEGGIANO	D292	TORINO	CARAVINO	B733
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618	TORINO	CASCINETTE D`IVREA	B953
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625	TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
SALERNO	PADULA	G226	TORINO	COSSANO CANAVESE	D092
SALERNO	PERTOSA	G476	TORINO	CUCEGLIO	D197
SALERNO	POLLA	G793	TORINO	FIORANO CANAVESE	D608
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834	TORINO	ISSIGLIO	E368
SALERNO	SALA CONSILINA	H683	TORINO	IVREA	E379
SALERNO	SALERNO	H703	TORINO	LORANZE`	E683
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089	TORINO	MAGLIONE	E817
SALERNO	SAN RUFO	I143	TORINO	MAZZE`	F067
SALERNO	SANT` ARSENIO	I307	TORINO	MERCENASCO	F140
SALERNO	SANZA	I410	TORINO	MONTALENGHE	F411
SALERNO	SASSANO	I451	TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
SALERNO	SERRE	I666	TORINO	PARELLA	G330
SONDRIO	MESE	F153	TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393	TORINO	PIVERONE	G719
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431	TORINO	QUAGLIUZZO	H100
SIRACUSA	AUGUSTA	A494	TORINO	ROMANO CANAVESE	H511
SIRACUSA	PACHINO	G211	TORINO	SALERANO CANAVESE	H702
SASSARI	AGGIUS	A069	TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997
SASSARI	ARZACHENA	A453	TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701
SASSARI	CALANGIANUS	B378	TORINO	STRAMBINELLO	I969
SASSARI	NUCHIS	F973	TORINO	STRAMBINO	I970
SASSARI	OLBIA	G015	TORINO	TORRE CANAVESE	L247
SASSARI	PORTO TORRES	G924	TORINO	VESTIGNE`	L811
SASSARI	SORSO	I863	TORINO	VIALFRE`	L830
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093	TORINO	VIDRACCO	L857
SASSARI	VALLEDORIA	L604	TRAPANI	FAVIGNANA	D518
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274	TRAPANI	PANTELLERIA	G315
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284	TRAPANI	PETROSINO	M281
SAVONA	BORMIDA	B048	VARESE	FERNO	D543
SAVONA	CARCARE	B748	VARESE	ISPRA	E367
SAVONA	CENGIO	C463	VARESE	LONATE POZZOLO	E666
SAVONA	COSSERIA	D095	VARESE	SOMMA LOMBARDO	I819
SAVONA	MASSIMINO	F046	VERBANIA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
SAVONA	MILLESIMO	F213	VERBANIA	ARIZZANO	A409
SAVONA	OSIGLIA	G155	VERBANIA	BANNIO ANZINO	A610
SAVONA	PALLARE	G281	VERBANIA	FORMAZZA	D706
SAVONA	PLODIO	G741	VERBANIA	MACUGNAGA	E790
SAVONA	ROCCAIGNALE	H452	VERBANIA	MALESCO	E853
TARANTO	AVETRANA	A514	VERBANIA	TRONTANO	L450
TARANTO	CAROSINO	B808	VERBANIA	VANZONE SAN CARLO	L666
TARANTO	CASTELLANETA	C136	VERBANIA	VARZO	L691
TARANTO	CRISPIANO	D171	VERBANIA	VILLETTE	M042
TARANTO	FAGGIANO	D463	VENEZIA	CHIOGGIA	C638
TARANTO	FRAGAGNANO	D754	VENEZIA	MARTELLAGO	E980
TARANTO	GINOSA	E036	VENEZIA	MIRANO	F241
TARANTO	GROTTAGLIE	E205	VENEZIA	NOALE	F904



VENEZIA	SALZANO	H735
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242
VENEZIA	SCORZE`	I551
VENEZIA	SPINEA	I908
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D`EZZELINO	H512
VICENZA	VALDAGNO	L551
VERONA	ALBAREDO D`ADIGE	A137
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BEVILACQUA	A837
VERONA	BOSCHI SANT`ANNA	B070
VERONA	BRENZONE	B154
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA RIZZA	E358
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	RONCO ALL`ADIGE	H540
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA`	H610
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	ZIMELLA	M178

10A11564

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deniban»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1726 del 9 settembre 2010

Specialità medicinale: DENIBAN.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B – 20158 Milano (Italia).

Variante A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027491012 - «50 mg compresse» 12 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11517



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tauliz»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1725 del 9 settembre 2010

Specialità medicinale: TAULIZ.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Variante A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024263016 - «6 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024263028 - «3 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vicks Tosse Fluidificante»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1724 del 9 settembre 2010

Specialità medicinale: VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l. (codice fiscale 05858891004) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma (Italia).

Variante A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028689014 - sciroppo 120 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028689026 - sciroppo 180 ml;

A.I.C. n. 028689038 - sciroppo 250 ml (sospesa).

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «sciroppo 120 ml» (A.I.C. n. 028689014), «sciroppo 250 ml» (A.I.C. n. 028689038), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

10A11519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Immucytal»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1720 del 9 settembre 2010

Medicinale: IMMUCYTAL.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l. (codice fiscale 10128980157), con sede legale e domicilio fiscale in via Winkelmann n. 1 - 20146 Milano (Italia).

Variante A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8 e 5.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026580023 - 12 compresse;

A.I.C. n. 026580035 - «granulato per soluzione orale» 12 bustine.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11521

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Modalina»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1722 del 9 settembre 2010

Medicinale: MODALINA.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598), con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede (Pavia) Italia.

Variante A.I.C.: modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.4, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 019184050 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 019184062 - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isigrip Zonale Split»

Estratto determinazione V&A.N n. 1803 del 14 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Kedrion S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55051 Barga (Lucca) - codice fiscale 01779530466.

Medicinale: ISIGRIP ZONALE SPLIT.

Variante A.I.C.: B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Da: Current suppliers:

Address: Charles River - Franklin Commons, 106 - Route 32 - North Franklin - CY 06254.
Country of origin of the SPF eggs: USA.

Address: Aves Libre de Patogenos Especificos (ALPES) - S.A. de C.V, 7 Norte n. 416 - Tehuacan, Puebla - Mexico.

Country of origin of the SPF eggs: Mexico.

A: Current suppliers:

Address: Charles River - Franklin Commons, 106 - Route 32 - North Franklin - CY 06254 - USA.

Country of origin of the SPF eggs: USA and Hungary.

Address: Aves Libre de Patogenos Especificos (ALPES) - S.A. de C.V, 7 - Norte n. 416 - Tehuacan, Puebla - Mexico.



Country of origin of the SPF eggs: Mexico.

New supplier: Address: Lohmann Tierzucht GmbH - Am Seedeich 9-11 - 27427 Cuxhaven - Germany.

Country of origin of the SPF eggs: Germany and Spain, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028722142 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 028722167 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11623

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Durban (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 1° ottobre 2010, è istituito in Durban (Sud Africa) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia del Kwa-Zulu Natal.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2010

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

10A11100

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Oporto (Portogallo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Angelo Arena, Console onorario in Oporto, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Oporto;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Oporto;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Oporto, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11101

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Funchal (Portogallo)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Pietro Luigi Valle, console onorario in Funchal, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:


a) trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona);



f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Funchal;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11102

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario di Cotonou (Benin)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Vitaliano Gobbo, console onorario in Cotonou (Benin), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Lagos dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Lagos di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implicino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero); vidimazione e legalizzazioni;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Lagos;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Lagos della documentazione relativa al rilascio dei visti.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2010

Il vice direttore generale: VARRIALE

10A11103

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2010.

Cola Maria Paola notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Tortona (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Donatiello Stefania notaio residente nel Comune di Morcone (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di San Giorgio del Sannio (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrario Diego notaio residente nel Comune di Bagolino (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Bedizzole (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barone Diego notaio residente nel Comune di Adrano (D.N. di Catania) è trasferito nel Comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grasso Andrea notaio residente nel Comune di Adrano (D.N. di Catania) è trasferito nel Comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mascellaro Alessandra notaio residente nel Comune di Gravedona (D.N. di Como) è trasferito nel Comune di Como (D.N. di Como) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mori Giorgio notaio residente nel Comune di Pescia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Speranzini Carlo notaio residente nel Comune di Sesto Fiorentino (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miranda Luigi Maria notaio residente nel Comune di Fucecchio (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Sesto Fiorentino (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pascucci Fabrizio notaio residente nel Comune di Orta Nova (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Cerignola (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giletta Alberto notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Torriglia (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tucci Giuseppe notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Grosseto (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franchini Gianemilio notaio residente nel Comune di Manciano (D.N. di Grosseto) è trasferito nel Comune di Scansano (D.N. di Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magnante Trecco Federico notaio residente nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di L'Aquila (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matteucci Alessandro notaio residente nel Comune di Massa (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Carrara (D.N.R. di La Spezia e Massa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tamburrino Raffaele notaio residente nel Comune di La Spezia (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Carrara (D.N.R. di La Spezia e Massa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;



Cipolletti Eufemia notaio residente nel Comune di Puos d'Alpago (D.N. di Belluno) è trasferito nel Comune di Minturno (D.N. di Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Arrigo Nunzio notaio residente nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (D.N.R. di Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Totaro Paola notaio residente nel Comune di Lamezia Terme (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Cava dei Tirreni (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Liotta Giovanni notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Spadafora (D.N.R. di Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trimarchi Giuseppe Antonio Michele notaio residente nel Comune di Gragnano (D.N.R. di Napoli Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Elisabetta Filomena notaio residente nel Comune di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Gregori Andrea notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Nerviano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Borgato Silvia notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Abbate Massimo Felice notaio residente nel Comune di Minturno (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Battista Roberto notaio residente nel Comune di Margherita di Savoia (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Miano Angela Antonietta notaio residente nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Acerra (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maiatico Giuseppe notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Treccate (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cambiaso Domenico notaio residente nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dagres Mario notaio residente nel Comune di Bardio (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Salsomaggiore Terme (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Castellari Paolo notaio residente nel Comune di Castel Bolognese (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Faenza (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gentilini Alberto notaio residente nel Comune di Russi (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Faenza (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coco Angela Maria notaio residente nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma

(D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capua Cristina notaio residente nel Comune di Magliano Sabina (D.N. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Morgione Federica notaio residente nel Comune di Lamezia Terme (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Cava dei Tirreni (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lomonaco Teresa notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Montesano sulla Marcellana (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iannucci Michele notaio residente nel Comune di Montepulciano (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Alife (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ronza Michele notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Marcanise (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Golia Leopoldo Ivo notaio residente nel Comune di Loano (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Matano Enrico notaio residente nel Comune di Gualdo Tadino (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Smedile Tony notaio residente nel Comune di Bobbio (D.N. di Piacenza) è trasferito nel Comune di Savona (D.N. di Savona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Frascolla Renato notaio residente nel Comune di Castellaneta (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Manduria (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tredici Maria Concetta notaio residente nel Comune di Cerda (D.N. di Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Termini Imerese (D.N. di Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Jorio Elisabetta notaio residente nel Comune di Assisi (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Narni (D.N.R. di Terni, Orvieto e Spoleto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mascolo Federica notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Pinerolo (D.N.R. di Torino e Pinerolo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Consolandi Laura notaio residente nel Comune di Villadossola (D.N. di Verbania) è trasferito nel Comune di Domodossola (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonvicini Francesca notaio residente nel Comune di in Arsiero (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ruggieri Nicoletta notaio residente nel Comune di Potenza Picena (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Bassano del Grappa (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

10A11694



MINISTERO DELLA SALUTE**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmotil AC»***Estratto provvedimento n. 183 del 7 settembre 2010*

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0102/001/IA/004.

Specialità medicinale per uso veterinario: PULMOTIL AC.

Confezioni:

flacone da 240 ml - A.I.C. n. 102570025;

flacone da 960 ml - A.I.C. n. 102570013.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A., con sede in via A. Gramsci n. 731-733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) codice fiscale 004226150488.

Oggetto: variazione tipo IA: sostituzione del sito responsabile del rilascio del prodotto finito escluso il controllo dei lotti.

Si autorizza la sostituzione del sito responsabile del rilascio del prodotto finito, escluso il controllo dei lotti:

da: Eli Lilly Italia - Sesto Fiorentino (Firenze) - Italia;

a: Eli Lilly and Company Limited - Speke Operations, Fleming Road, Speke - Liverpool, Merseyside - L249LN - United Kingdom.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A11520**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Synulox - sospensione iniettabile».***Estratto provvedimento n. 179 del 1° settembre 2010*

Specialità medicinale per uso veterinario SYNULOX - sospensione iniettabile.

Confezioni:

flaconi per bovini da 50 ml - A.I.C. n. 100023035;

flaconi per bovini da 100 ml - A.I.C. n. 100023047;

flaconi per suini da 50 ml - A.I.C. n. 100023062;

flaconi per suini da 100 ml - A.I.C. n. 100023050.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito. Aggiunta del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto e limitatamente alle confezioni suindicate, l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura, pari a ventotto giorni. Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita rimane invariato, pari a ventiquattro mesi.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Si autorizza inoltre la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: «Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura pari o inferiore a 15 °C»;

a: «Conservare a temperatura non superiore a 25 °C e proteggere dalla luce».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11523**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI****Istituzione dei registri nazionali elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio.**

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 458 del 6 luglio 2010 sono stati istituiti i registri nazionali elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio.

Il testo integrale del decreto è reperibile sul sito del Ministero all'indirizzo www.mit.gov

10A11692**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI****Domanda di registrazione della denominazione «Gönci Kajszibarack»**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 247 del 14 settembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Abauj - Gönc Gyümölcsstermelők Beszerző és Értékesítő Szövetkezet (Cooperativa - acquisto e vendita - dei produttori di frutta di Abauj - Gönc) - Ungheria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali - «GÖNCI KAJSZIBARACK».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agro-alimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11383**Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Gallura».**


Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Vermentino di Gallura»;

Visto il parere formulato dalla regione autonoma Sardegna in merito alle modifiche proposte dal Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 15 e 16 luglio 2010, presente il funzionario della regione Sardegna, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.



**Proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG
(Denominazione di Origine Controllata e Garantita) "Vermentino di Gallura"**

**Articolo 1
(Denominazione e vini)**

La DOCG "Vermentino di Gallura" è riservata al vino bianco già riconosciuto a denominazione di origine controllata con DPR 24 marzo 1975, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione d'origine controllata e garantita "Vermentino di Gallura" è altresì riferita alle seguenti tipologie di vino:

"Superiore";

"Frizzante";

"Spumante";

"Passito";

"Vendemmia tardiva",

a condizione che rispondano ai particolari requisiti stabiliti, dal presente disciplinare di produzione.

**Articolo 2
(Base ampelografica)**

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Vermentino, minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, la cui coltivazione è ammessa nella Regione Sardegna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

**Articolo 3
(zona di produzione delle uve)**

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono provenire dal territorio geograficamente definito "Gallura".

Detta zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, S. Antonio di Gallura, S. Teodoro, S. Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio e Viddalba in Provincia di Sassari.

**Articolo 4
(Norme per la viticoltura)**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di esposizione e giacitura adatti costituitisi a seguito di disfacimento granitico e ubicati a quota non superiore ai 500 metri s.l.m.

I sistemi d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso.


I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro.

La produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore alle 10 tonnellate.

Per la tipologia "Superiore" tale resa non deve essere superiore alle 9 tonnellate.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Comitato Nazionale per la Tutela delle denominazioni d'origine dei vini.



Articolo 5 (Norme per la vinificazione)

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Vermentino di Gallura 11%;
Vermentino di Gallura spumante 10%;
Vermentino di Gallura frizzante 10%;
Vermentino di Gallura superiore 12%;
Vermentino di Gallura passito 12%;
Vermentino di Gallura vendemmia tardiva 12%;

Le uve destinate alla produzione della tipologia "passito" devono essere state sottoposte ad un appassimento sulla pianta e/o in idonei locali fino a raggiungere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 15% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese di vino di cui al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino a DOCG finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino per la tipologia "passito" non deve essere superiore al 50% riferita all'uva fresca.

Qualora superi questo limite, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita, ma può essere qualificato con le IGT "Colli del Limbara" o "Isola dei Nuraghi", se ne possiede le caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, elaborazione del vino frizzante, spumantizzazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata all'art. 3.

Per i vini a DOCG "Vermentino di Gallura", l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

"Vermentino di Gallura", "Vermentino di Gallura" superiore, "Vermentino di Gallura" Vendemmia tardiva : 15 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve ;

"Vermentino di Gallura" passito: 1° maggio successivo all'annata di produzione delle uve ;

"Vermentino di Gallura" frizzante, 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve;

"Vermentino di Gallura" spumante ottenuto con fermentazione in autoclave: 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve;


Il vino a DOCG "Vermentino di Gallura" spumante ottenuto col metodo classico, non può essere immesso al consumo prima della presa di spuma di almeno nove mesi, con indicazione obbligatoria in etichetta della data di prima sboccatura.

Articolo 6 (Caratteristiche al consumo)

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Vermentino di Gallura":

- colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo. Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.



"Vermentino di Gallura" Superiore:

- colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo. Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Vermentino di Gallura" vendemmia tardiva:

- colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole;
- sapore: dal secco all'amabile, talvolta con retrogusto lievemente amarognolo. Nei prodotti affinati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con leggere note di vaniglia.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Vermentino di Gallura" frizzante:

- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: dal secco all'amabile, frizzante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l;


"Vermentino di Gallura" spumante:

- colore: giallo paglierino, spuma fine, persistente;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato, eventuale sentore di lievito nel metodo classico;
- sapore: dal secco al dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore: minimo 14 g/l;

"Vermentino di Gallura" passito:

- colore: giallo dorato più o meno intenso;
- odore: intenso, etereo, di frutta matura;
- sapore: pieno, sapido, gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%,
di cui effettivo svolto minimo: 14%;
- acidità totale minima: 4 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a denominazione d'origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche - di modificare con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.



Articolo 7
(etichettatura, designazione e presentazione)

Alla DOCG "Vermentino di Gallura" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili. Sulle etichette dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" che ne possiedono le caratteristiche deve essere riportata la dicitura "amabile".

Nella designazione dei vini a DOCG "Vermentino di Gallura" può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'Albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, che nei documenti di accompagnamento.

Fatta eccezione per i vini spumanti senza l'indicazione del millesimo e per i vini frizzanti, per tutte le altre tipologie di vini, è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(confezionamento)

I vini a DOCG "Vermentino di Gallura" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro consone, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite dalle norme vigenti.

Per la tipologia "passito" non sono consentite bottiglie di capacità superiore a 0,750 litri.

Per la tipologia "Frizzante" è ammesso il tappo di sughero tradizionale con ancoraggio senza capsula.

Per la tappatura dei vini spumanti non è consentito il tappo a fungo di plastica.

10A11462



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nel Supplemento ordinario n. 131/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 2010).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 79, articolo 157, comma 3, dove è scritto: «...dell'Ispettorato di supporto logistico e dei fari.» leggasi «... dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.»;

alla pagina 79, articolo 161, comma 3, dove è scritto: «... dai Comandi indicati nel regolamento...» leggasi «...dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare...»;

alla pagina 80, articolo 164, comma 1, dove è scritto: «... dall'Ispettorato di supporto logistico e dei fari...» leggasi «... dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari...»;

alla pagina 81, articolo 166, comma 1, dove è scritto: «... dell'Ispettorato di supporto logistico e dei fari.» leggasi «... dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.»;

alla pagina 81, articolo 167, comma 1, dove è scritto: «... dell'ispettorato di supporto logistico e dei fari.» leggasi «... dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.»;

alla pagina 81, articolo 168, comma 4, dove è scritto: «... dall'Ispettorato di supporto logistico e dei fari...» leggasi «... dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari...»;

alla pagina 82, articolo 172, rubrica, dove è scritto: «Ispettorato di supporto logistico e dei fari» leggasi «Ispettorato per il supporto logistico e dei fari»;

alla pagina 99, articolo 230, al comma 1, dove è scritto: «... all'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e all'Aeronautica militare... » leggasi «... all'Ente nazionale di assistenza al volo e all'Aeronautica militare... » e al comma 2 dove è scritto: «... e l'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale possono chiedere... » leggasi «... e l'Ente nazionale di assistenza al volo possono chiedere... »;

alla pagina 99, articolo 233, comma 1, dove è scritto: «...di cui all'art. 3, lettera b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei, saranno disciplinate...» leggasi «...di cui all'articolo 87, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei, sono disciplinate...»;

alla pagina 100, articolo 234, comma 1, dove è scritto: «...l'Ispettore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica sono membri... » leggasi «... il responsabile dell'ufficio dello Stato maggiore dell'Aeronautica competente in materia di servizi della navigazione aerea sono membri... »;

alla pagina 102, articolo 245, comma 1, lettera d), dove è scritto: «... con riferimento al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, lettere g) e o) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e al disposto di cui all'articolo 74...» leggasi «con riferimento al disposto di cui all'articolo 74...»;

alla pagina 139, articolo 332, comma 2, lettera b), dove è scritto: «...salvo quanto previsto al comma 2...» leggasi «... salvo quanto previsto al comma 3...»;

alla pagina 193, articolo 404, comma 4, lettera a), dove è scritto: «...di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella presente sezione...» leggasi «...di cui all'articolo 306, comma 2, del codice, nella presente sezione...»;

alla pagina 203, articolo 422, comma 5, dove è scritto: «...di alienare il materiale secondo le procedure indicate all'articolo 49, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388...» leggasi «... di alienare il materiale ai sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice...»;

alla pagina 217, articolo 429, commi 1 e 2, dove è scritto: «...sottoposti all'esame del comitato...» leggasi «... sottoposti all'esame del Comitato...»;

alla pagina 221, articolo 439, comma 3, dove è scritto: «...alla previsione di cui all'articolo 333, comma 5...» leggasi «... alla previsione di cui all'articolo 333, comma 4...»;



alla pagina 221, articolo 441, al comma 1, dove è scritto: «...l'autorizzazione di cui *all'articolo 334...*» leggasi «...l'autorizzazione di cui *al medesimo articolo ...*» e al comma 3 dove è scritto: «3. Le istanze di cui *al commi 1, redatti* in carta libera ... » leggasi «3. Le istanze e le richieste di cui *ai commi 1 e 2, redatte* in carta libera... »;

alla pagina 234, articolo 470, al comma 2, dove è scritto: «... *saranno* sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente *volte* anche a favorire ... » leggasi «... *sono* sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente *volti* anche a favorire ... »;

alla pagina 237, articolo 478, comma 2, dove è scritto: «...della mensa *obbligatoria*, di cui si avvale ...» leggasi «...della mensa, di cui si avvale ... »;

alla pagina 239, articolo 485, comma 1, lettera *b*), dove è scritto: «...ove è costituita la mensa *obbligatoria*;» leggasi «... ove è costituita la mensa;»;

alla pagina 453, articolo 1042, comma 1, lettera *t*), numero 5), dove è scritto: «... 290 giorni ... » leggasi «... 180 giorni ... »;

alla pagina 454, articolo 1042, comma 1, lettera *t*), al numero 12), dove è scritto: «... 330 giorni ... » leggasi «... 180 giorni ...» e, al numero 13), dove è scritto: «... 290 giorni ... » leggasi «... 180 giorni ... »;

alla pagina 501, articolo 1114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 2. *Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:*

a) agli articoli 7, comma 3, e 11, comma 4, le parole: « 6, commi 8 e 11 » sono sostituite dalle parole « 198, commi 6 e 8, del codice dell'ordinamento militare »;

b) agli articoli 8, commi 1 e 3, 9, commi 1 e 2, e 18, comma 1, le parole: « 6, comma 1 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole « 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare »;

c) all'articolo 9, comma 2, le parole: « 6, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, » sono sostituite dalle parole « 198 del codice dell'ordinamento militare »;

d) all'articolo 15, comma 2, la parola: « 6 » è sostituita dalle parole « 198 del codice dell'ordinamento militare ». »;


alla pagina 502, articolo 1120, comma 1, lettera *a*), dove è scritto: « *a*) Ancona (r.d. 30 luglio 1988, n. 5629); » leggasi « *a*) Ancona (r.d. 30 luglio 1888, n. 5629); ».

10A11723

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GU1-228) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 0 9 2 9 *

€ 1,00

